



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 30/12/2020

1 FINALITÀ E PRINCIPI

1.1 Finalità e principi generali

Il Comune di Pomezia riconosce il verde urbano come elemento costitutivo del proprio patrimonio e lo ritiene di fondamentale importanza per la biodiversità, della qualità dell'aria, della salubrità dell'ambiente e della tutela del paesaggio; valorizza inoltre la funzione sociale, ricreativa ed educativa che il verde urbano assolve nell'ambito cittadino.

Mediante l'adozione del presente Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Pomezia persegue il fine di proteggere e valorizzare questa importante risorsa e di favorire l'ampliamento del verde urbano pubblico e privato presente sul territorio, nonché la diffusione di una cultura della tutela e dell'uso corretto del verde.

Il presente regolamento si conforma ai principi fondamentali di:

- a) mantenimento del verde esistente, sia pubblico che privato, limitando gli abbattimenti ai casi di effettiva necessità;
- b) accrescimento, in varie forme e modi, dell'estensione del verde sul territorio;
- c) miglioramento della qualità generale del verde.

A tal fine, il presente Regolamento introduce norme sulla corretta fruizione delle aree verdi, norme tecniche volte alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio esistente, norme e linee guida sulla progettazione delle nuove realizzazioni a verde.

Viene inoltre istituito un Albo Comunale degli Alberi e arbusti di Pregio.

E' fatto obbligo ai proprietari o utilizzatori a qualunque titolo, sia pubblici che privati, di aree verdi e assimilabili, di mantenere le aree in condizioni ottimali, provvedendo a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia e al corretto conferimento dei rifiuti, alla cura dei prati e delle aiuole, all'irrigazione, al mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, alla sorveglianza delle aree.

Il presente Regolamento, nel rispetto del Codice Civile e della legislazione vigente in materia, si integra con i vigenti Regolamenti Comunali, in particolar modo con il Regolamento di Polizia Urbana, e detta altresì linee di indirizzo per le aree di nuova edificazione e per la progettazione di nuovi interventi urbanistici e di opere pubbliche.

1.2 Applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti, pubblici o privati, che gestiscono aree verdi, che effettuino interventi sul verde pubblico o privato e che intendano effettuarne.

Le norme del presente Regolamento si applicano integralmente dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ad eccezione dei casi previsti nelle norme transitorie di cui al paragrafo seguente.

Esse non si applicano ai progetti di opere pubbliche già in fase di esecuzione, ai nulla-osta già rilasciati, alle aree agricole a destinazione produttiva limitatamente all'oggetto della produzione.

1.3 Norme transitorie

Le norme del presente Regolamento si applicano, dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione, a tutti i progetti di opere pubbliche che a tale data siano ancora in fase di progettazione, anche esecutiva, e a tutti i progetti di intervento urbanistico-territoriale comunque denominati che a tale data non siano ancora stati formalmente adottati.

Si applicano anche alle domande di nulla-osta già presentate ed in corso di istruttoria alla data suddetta, senza necessità di presentazione di una nuova domanda.

CAPITOLO I - NORME SUL VERDE PUBBLICO E STANDARD URBANISTICI

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale, sia di proprietà diretta dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Aziende Municipalizzate, Ditte esterne, Aziende Speciali) su loro diretto mandato.

Vengono regolamentate in questo Capitolo anche le aree cosiddette “in convenzione”, ovvero quelle aree che seppur progettate e realizzate da un soggetto privato, sono destinate a far parte del patrimonio verde di gestione Comunale. Sono altresì regolamentate in questo capitolo le aree verdi private, ed i parcheggi privati, ad uso pubblico (es.: aree di pertinenza di esercizi ricreativi e commerciali).

2 OGGETTO

2.1 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente capitolo riguarda, in tutte le loro componenti costitutive, parchi e giardini comunali, aree verdi annesse a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici), aree verdi libere, verde di arredo (alberature stradali e in parcheggio, aiuole, siepi, verde spartitraffico), aree dunali, aree Naturali Protette (ai sensi della norma quadro 394/91 e lr 29/97 e smi), ed aree ZSC, ovvero SIC e ZPS (nel rispetto dei propri regolamenti e piani di assetto), aree verdi private e parcheggi privati ad uso pubblico, aree private convenzionate destinate ad essere cedute ad amministrazioni pubbliche. Le norme contenute nel presente Capitolo costituiscono linee di indirizzo vincolanti anche per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e piani urbanistici.

2.2 Oggetto di salvaguardia

Nell'ambito delle aree di cui al punto precedente, sono oggetto di salvaguardia e conservazione obbligatoria:

- a) gli alberi e arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio. A questo scopo viene istituito un apposito albo comunale (vedere Capitolo III);
- b) le piante di Pino domestico (*Pinus pinea*), Leccio (*Quercus ilex*) e Sughera (*Quercus suber*) (in applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7 febbraio 2005) e della Legge n. 759 del 18 Luglio 1956 e dell'Art. 56 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/c.

- c) gli alberi aventi circonferenza del fusto superiore a cm 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 di circonferenza, per le specie di terza grandezza (Vedere Allegato A). La circonferenza deve essere misurata a cm 130 di altezza dal terreno (a petto d'uomo);
- d) Gli alberi di ulivo; nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di ulivo, salvo i casi consentiti dall'art. 3 della L. R. n. 1/2009 e s.m.i. (Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di ulivo);

L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi del comma 4 della L. R. n. 1/2009 come sostituito dalla L. R. n. 7/2018, dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le procedure amministrative e la modulistica approvate con Determinazione 23 aprile 2019, n. G05081 (BUR Lazio n. 37 Supplemento n. 1 del 07/05/2019).

- e) le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 25;
- f) le palme aventi larghezza del tronco superiore a 50 centimetri. Fa eccezione la palma nana di Sant'Antonio (*Chamaerops humilis*) la cui tutela è estesa a tutti gli individui;
- g) i gruppi di alberi, anche di specie diverse, costituenti "bosco" o "boschetto"; ai fini del presente regolamento è considerato "boschetto" ogni gruppo di alberi con più di 10 alberature;
- h) le aree a vegetazione spontanea, con particolare riguardo alle aree dunali coperte dalle Cenosi e serie delle vegetazione dunale e di macchia mediterranea (vedere Capitolo I art.13 e Capitolo II art.23);
- i) Tutte le specie di cui all'Art. 1 della L.R. 61 del 19/08/1974;

Al di fuori delle categorie sopra definite, sono comunque oggetto di salvaguardia tutti gli alberi (ad esclusione degli alberi da frutto, se non di dimensioni monumentali) e gli arbusti per i quali è vietato l'abbattimento senza autorizzazione ai sensi dell'art. 4.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, tutti gli interventi devono prevedere la conservazione del patrimonio verde esistente o il suo incremento, nei modi previsti dal presente Regolamento.

Le classi di grandezza sono definite come segue:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	Maggiore di 18 metri
Seconda grandezza	Compresa tra 12 e 18 metri
Terza grandezza	Minore di 12 metri

La classificazione delle diverse specie in funzione della grandezza a maturità è allegata al presente Regolamento (allegato A).

3 ESCLUSIONI

Sono escluse dalle norme del presente Capitolo tutte le aree agricole a destinazione produttiva, inclusi gli arboreti specializzati e semi-specializzati, i vivai ed i giardini botanici.

4 ABBATTIMENTI

4.1 Abbattimenti promossi direttamente dal Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia o su richiesta di altri Settori Comunali.

Il Dirigente Responsabile del Settore Tutela Ambiente, verificata l'opportunità e per ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di promuovere l'abbattimento delle piante arboree di pubblica proprietà.

L'Ufficio richiedente provvede direttamente o tramite terzi all'abbattimento della pianta in oggetto. Dell'abbattimento deve restare traccia mediante relazione del personale del Settore e ordine di servizio per l'esecuzione.

A seguito dell'abbattimento il Servizio competente provvede a collocare sullo stesso sito o in altro sito idoneo uno o più alberi, con classe di grandezza uguale o equivalente a sviluppo a maturità.

4.2 Abbattimenti promossi da privati o da altri Enti pubblici.

Tutti gli abbattimenti di alberature, non promossi direttamente dal Settore Tutela Ambiente o da Settori o Organi Comunali, nelle aree oggetto del presente Capitolo, sono soggetti a specifica richiesta di autorizzazione.

Il Settore competente, valutata la richiesta dell'interessato e la necessità dell'abbattimento, può provvedere direttamente (dandone comunicazione al richiedente), ovvero autorizzare il richiedente all'abbattimento della pianta in oggetto.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche da altri Enti Pubblici, aziende comunali o partecipate.

Tale autorizzazione (in seguito denominata NULLA-OSTA) è subordinata alla presentazione di apposita domanda (allegato B), indirizzata al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica e grafica e da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità dell'intervento.

La domanda dovrà anche contenere esplicito impegno alla messa a dimora nello stesso sito o altra designato dal Settore competente, di uno o più alberi di tipologia di quello abbattuto su espressa indicazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente o suo delegato.

4.3 Contenuti della domanda e del Nulla Osta

La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

- a) planimetria in scala 1:1.000 o inferiore con indicazione delle alberature da abbattere e aerofoto dell'area oggetto dell'intervento;

- b) indicazione dei motivi che rendono necessario l'abbattimento (in caso di alberi malati deve contenere relazione agronomica);
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- d) tempi e modalità dell'intervento da effettuare;
- e) impegno alla messa a dimora nello stesso sito o altro designato dal R.U.P. del Servizio, di uno o più alberi di tipologia di quello abbattuto.
- f) relativamente al reimpianto/sostituzione: specie da utilizzare, luoghi del reimpianto, modalità e interventi agronomici da effettuare.

Lo schema di domanda è allegato al presente Regolamento (allegato B). Il nulla osta conterrà le seguenti indicazioni:

- a) eventuali prescrizioni su tempi e modalità di abbattimento;
- b) in caso di reimpianto, tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.);
- c) eventuali disposizioni in merito all'indennizzo di cui al punto 4.7.

4.4 Parere agronomico-forestale

Gli abbattimenti di alberature sottoposte a tutela particolare ai sensi dell'art. 2.2, dovranno essere documentati e giustificati con parere di un tecnico abilitato in materia forestale o analogo con competenze botaniche, a cura del soggetto che promuove l'abbattimento.

4.5 Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di richiesta gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica ed eseguiti d'urgenza in interventi di Protezione Civile dal Comune di Pomezia o da altri organi preposti (Vigili del Fuoco, Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, Protezione Civile).

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde o di opere pubbliche, purché su tali progetti, presentati con la documentazione di cui all'art. 11.3 ed approvati dall'Amministrazione Comunale, sia stato espresso il parere di competenza da parte del Settore Tutela Ambiente comunale.

4.6 Periodo di esclusione

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

4.7 Mantenimento del quantitativo di verde - Indennizzi sostitutivi

Tutti gli abbattimenti devono prevedere il reimpianto di alberature, prioritariamente negli stessi luoghi degli abbattimenti, in numero almeno uguale o maggiore a quelle abbattute, con una o più piante di equivalente sviluppo a maturità.

Qualora il reimpianto non sia possibile o conveniente negli stessi luoghi, dovrà essere effettuato in altro luogo, accettato dal Settore Tutela Ambiente.

Qualora, per motivi adeguatamente certificati dal richiedente ed accertati dal Servizio competente, in casi eccezionali, non fosse materialmente possibile il reimpianto sostitutivo, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente potrà accettare la corresponsione di un indennizzo, sostitutivo del reimpianto, da parte del richiedente.

L'indennizzo sarà calcolato secondo la metodologia adottata in allegato C.

Le somme versate saranno utilizzate per l'acquisto e l'impianto di alberature a cura del Servizio Tutela Ambiente.

5 POTATURE

5.1 Principi generali

Un albero correttamente piantato e coltivato necessita di interventi di potatura minimi e rivolti alla eliminazione di rami secchi, lesionati o ammalati, alla difesa fitosanitaria, alla risoluzione di problemi di pubblica incolumità, alla rimozione di elementi di ostacolo alla circolazione stradale o di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Pertanto le potature dovranno essere, in genere, finalizzate alle reali necessità di mantenimento della salute della pianta e/o di risoluzione di eventuali problemi come sopra elencati.

Sono consentite in caso di necessità potature:

- di formazione di alberi in sviluppo (interessanti in ogni caso non oltre 1/4 della chioma);
- di innalzamento di alberature stradali (interessanti in ogni caso non oltre 1/3 dell'altezza);
- di diradamento di latifoglie (interessanti in ogni caso non oltre il 20% della chioma e solo sui rami minori);
- di recupero di piante malate.

Le potature di riduzione sono consentite solo in caso di effettiva necessità (per esempio per ostacolo alla circolazione o per malattie o su piante a rischio di caduta rami) e non devono interessare più di 1/4 della chioma.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 8.

I tagli dovranno essere fatti con la tecnica del “taglio di ritorno”. Ogni taglio dovrà avere un’inclinazione obliqua ed opposta alla gemma franca, rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Gli interventi di potatura devono essere effettuati da personale specializzato (giardinieri specializzati) ed in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e/o patentini, con categorica esclusione di manovalanza non specializzata.

Le potature dovranno essere eseguite con frequenza da definire in base al genere e alla specie, allo stadio di sviluppo, ad eventuali diagnosi fitosanitarie e o meccaniche della pianta da potare.

Gli appaltatori di servizi di manutenzione del verde pubblico, anche per conto di Enti diversi dal Comune di Pomezia, dovranno comunicare al Settore Tutela Ambiente il programma degli interventi di potatura, specificando:

- a) data o periodo delle operazioni di potatura;
- b) estremi della ditta o delle persone fisiche che effettueranno la potatura, con indicazione delle qualificazioni possedute;
- c) estremi dell’agronomo supervisore, se presente;
- d) tipo, specie, numero ed ubicazione degli alberi sottoposti a potatura;
- e) tipo di potatura da effettuare;

La comunicazione dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Pomezia almeno 15 giorni prima dell’inizio degli interventi.

5.2 Capitozzature – divieto - autorizzazione

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 8, sono VIETATI.

Tali interventi in via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per tutori vivi dei filari arborati storici (gelsi, salici da capitozza) e arte topiaria.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte nel rispetto dei limiti imposti dal presente regolamento si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato e sanzionato.

5.3 Interventi su alberi già compromessi

In caso di interventi su alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche ed irrazionali potature, il Settore Tutela Ambiente potrà ordinare interventi particolari di potatura finalizzati al recupero della pianta ovvero ordinare la sostituzione dell’albero, a propria discrezione.

6 DISERBO

Laddove sia necessario effettuare il diserbo per liberare strade, marciapiedi, vialetti e qualsiasi altro spazio pubblico o ad uso pubblico dalle malerbe, la metodologia da impiegare sarà quella del pirodiserbo o di altri metodi analoghi e non inquinanti (Ad es. Vapore, acido acetico, ecc.).

E' assolutamente vietato l'impiego di diserbanti chimici su tutti gli spazi pubblici o ad uso pubblico.

L'ufficio può derogare l'utilizzo di diserbo chimico per l'eliminazione di specie aliene particolarmente invasive. (Ad es. *Pennisetum* sp.)

7 CONCIMAZIONI

La concimazione è una tecnica agricola che apporta al terreno un fertilizzante allo scopo di aggiungervi elementi nutritivi.

Per il mantenimento in salute di piante e tappeti erbosi, periodicamente è necessario intervenire con concimazioni.

Allo scopo di mantenere la fertilità del suolo, evitare fenomeni di inquinamento dello stesso e delle falde acquifere, tali concimazioni dovranno essere prioritariamente organiche (es. humus di lombrico, stallatico, ecc.).

E' assolutamente vietato l'impiego di concimi chimici su tutti gli spazi pubblici o ad uso pubblico.

8 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME

8.1 Aree di pertinenza

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

CLASSE DI GRANDEZZA		AREA DI PERTINENZA
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO
Prima grandezza	> 18 metri	6 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2,5 metri

Le suddette aree non possono essere interessate da pavimentazioni impermeabili.

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili, purché sia garantito il mantenimento di un' "area libera minima"

cioè a terreno nudo, pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore alla seguente:

CLASSE DI GRANDEZZA		AREA LIBERA MINIMA	
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	1.5 m	7.1 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	1.5 m	7.1 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	1.5 m	7.1 mq

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme urbanistiche vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione o manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e degli edifici è obbligatorio procedere all'adeguamento delle aree di pertinenza e delle aree libere alle norme del presente paragrafo, se inferiori ai limiti prescritti, salvo il caso di comprovata impossibilità.

In ogni caso è vietato, negli interventi di manutenzione, demolizione e ricostruzione e nuova edificazione, ridurre le aree di pertinenza e le aree libere già esistenti al di sotto dei minimi previsti nel presente paragrafo.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato (ad uso pubblico), si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

8.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti

Per le distanze dai confini, ad integrazione delle norme del Codice Civile, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all' art. 12 del presente Regolamento:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	6 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Le distanze di cui sopra vanno misurate dal centro del tronco dell'albero.

Restano valide le distanze stabilite da norme speciali o regolamenti di settore, inclusi il Regolamento Edilizio comunale e le norme di attuazione dei piani urbanistici, se superiori a quelle previste dal presente regolamento.

L'ufficio può derogare le distanze minime previste dal presente regolamento a seconda dei progetti presentati e delle specie proposte.

8.3 Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1 ed aventi altezza minima di metri 5 come previsto dal Decreto Ministeriale LL.PP. 21.03.1988 art. 2.1.06 (pubblicato sulla G.U. 05.04.88 n° 79 S.O.), in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata una distanza minima di impianto tale da garantire un volume libero con raggio minimo di cm 30 intorno al cavo.

I gestori delle linee aeree che abbiano necessità di potare gli alberi per garantire tale raggio minimo possono effettuare tali potature con semplice comunicazione preventiva al Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia, riportante la data degli interventi.

Se sono necessari abbattimenti occorre richiedere il nulla-osta previsto dal presente regolamento.

8.4 Distanza dalle utenze sotterranee

Per tutte le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per ogni singolo albero, in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DA UTENZE SOTTERRANEE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	3 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	3 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Per le linee adduttrici principali di gas le distanze della tabella precedente sono aumentate in tutti i casi di 1 metro.

8.5 Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e all'articolo 4 della legge 12.11.1968 n 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPO DI VEGETAZIONE		DISTANZA MINIMA DA LINEE FERROVIARIE
TIPO	ALTEZZA A MATURITÀ	
Alberi	> 4 metri	Altezza massima delle piante a maturità aumentata di 2 metri
Alberi e arbusti	< 4 metri	6 metri
Siepi	> 1,5 metri	6 metri
Siepi	< 1,5 metri	5 metri

Nei tratti di ferrovia a tracciato in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere calcolate dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ed aumentate di 2 metri.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

9 DANNEGGIAMENTI

9.1 Definizione

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività o gli eventi incidentali che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante.

9.2 Descrizione

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, tensioattivi, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di materiali di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

- c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- d) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o qualsiasi altro materiale, di cartelli, manifesti e simili;
- e) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- f) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- g) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, ecc., nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, e per attività industriali o artigianali in genere;
- h) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la vegetazione;
- i) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature;
- j) l'uso improprio di prodotti diserbanti.

9.3 Risarcimento del danno – sanzioni amministrative

Chiunque cagioni un danno di qualunque natura, anche se incidentalmente o involontariamente, al patrimonio verde pubblico è tenuto al risarcimento, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative e penali del caso.

In ogni caso saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, anche in caso di aree private soggette ad uso pubblico.

Le autorità di controllo che hanno accertato l'evento (Polizia Locale, Guardiaparco, Forze dell'Ordine, Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ASL, ecc.), dovranno trasmettere copia del verbale di accertamento al Settore Tutela Ambiente per la valutazione del danno e gli adempimenti consequenziali.

10 CANTIERI PUBBLICI IN AREA VERDE O BANCHINA ALBERATA

10.1 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

A far data dall'esecutività del presente Regolamento tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono in qualunque modo il verde pubblico o le banchine alberate, devono essere approvati dal Settore Tutela Ambiente, che rilascerà l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, per la parte di sua competenza.

La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori.

Tale richiesta dovrà essere presentata da tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendano eseguire lavori nelle suddette aree.

La richiesta dovrà indicare:

- a) estremi di identificazione della Ditta esecutrice (Ragione sociale, indirizzo, P.I. o C.F., nome del responsabile tecnico);
- b) durata degli interventi;
- c) misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi previste;
- d) deposito cauzionale da parte del richiedente, a copertura di indennizzi per eventuali danni prodotti o per inottemperanza al presente Regolamento, pari al 5% dei lavori da eseguire, con un minimo di euro 2.000,00. Il deposito cauzionale potrà essere corrisposto in contanti, mediante versamento alla Tesoreria Comunale in apposito capitolo in conto corrente, tramite assegno bancario depositato presso l'economato comunale o tramite fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. La cauzione verrà restituita al termine dei lavori previo accertamento di ripristino dei luoghi.

Dovranno essere allegati:

- a) una planimetria quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area e nell'alberata oggetto dell'intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite di intervento;
- b) documentazione fotografica e aerofoto attestante lo stato di fatto del sito;
- c) planimetrie e sezioni descrittive dell'intervento;
- d) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- e) ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire;

In caso di necessità di interventi urgenti e indifferibili (quali la riparazione di sottoservizi), l'autorizzazione di competenza potrà essere richiesta via posta certificata e rilasciata con lo stesso mezzo, fermo restando la responsabilità dell'esecutore per il ripristino dei luoghi e per eventuali danneggiamenti prodotti nell'esecuzione dei lavori.

Nel caso di interventi relativi ad opere pubbliche promossi da altre Sezioni del Comune di Pomezia o da Enti esterni, i cui progetti siano stati approvati dal Settore Tutela Ambiente ai sensi del successivo paragrafo 11.5, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è compresa nel parere (nulla-osta) rilasciato sul progetto e in fase di esecuzione dei lavori deve essere presentata solo una semplice comunicazione, da inviare almeno 30 giorni prima dell'inizio degli interventi.

L'autorizzazione è necessaria anche per il semplice deposito di materiali su aree verdi.

10.2 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

10.2.1 Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nel caso specifico di palme e palmizi all'interno del cantiere, è fatto obbligo di legare la chioma a costituire un fascio verticale, per tutta la durata dei lavori.

10.2.2 All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 8.

10.2.3 Per gli scavi per la posa in opera o la manutenzione di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si dovranno adottare tutte le precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e si dovranno osservare distanze minime di scavo dalle alberature (nel caso di mancanza di spazio, è obbligatorio utilizzare passacavi e operare con scavo a mano).

Sono di seguito riportate le distanze minime di scavo:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DI SCAVO PER UTENZE SOTTERRANEE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	3 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	3 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Per gli interventi di manutenzione e sostituzione di utenze sotterranee esistenti, in tutti i casi in cui vi sia spazio sufficiente il proprietario dell'utenza è tenuto allo spostamento della stessa al fine di rispettare le distanze minime sopra indicate; in caso di effettiva mancanza di spazio, previa autorizzazione, si potranno mantenere le distanze esistenti anche se inferiori ai minimi sopra descritti.

- 10.2.4 E' vietato il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Nel caso sia strettamente necessario il transito di mezzi pesanti all' interno delle aree di pertinenza delle alberature, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall' eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es.: vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
- 10.2.5 Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
- 10.2.6 Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, e le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo "materiale cuscinetto" e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
- Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
- Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi a cura dell'esecutore dei lavori senza provocare danni.
- 10.2.7 Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate dalla Ditta Appaltatrice durante il periodo vegetativo.
- L'esecutore dei lavori dovrà assicurare opportuna sorveglianza del rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo.

10.3 Trapianto di alberi adulti

- 10.3.1 Per trapianto di un albero adulto si intende un'operazione volta a ricollocare un albero dalla sua posizione originale, in altro sito. Questa operazione, estremamente specialistica ed assolutamente straordinaria, è ammissibile solo per salvare un albero che, situato in un punto di assoluto disturbo alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, altrimenti verrebbe abbattuto. Pertanto, se il progetto non risultasse ragionevolmente modificabile onde non intervenire sulla pianta in questione, prima dell'abbattimento va sempre valutata l'ipotesi di recupero mediante trapianto e, qualora quest'ultima risultasse sostenibile, va sempre preferita.
- 10.3.2 Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti i trapianti, esclusi quelli ordinati direttamente dal Settore Tutela Ambiente nell'ambito della manutenzione del verde pubblico comunale.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita domanda, indirizzata al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione del Progettista riportante la descrizione degli interventi previsti;
- b) Relazione agroforestale redatta da Professionista abilitato (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, ecc.) riportante la descrizione della vegetazione esistente ante-operam e le prescrizioni tecniche dettagliate necessarie all'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) elaborato grafico ante e post intervento;
- e) a garanzia dell'attecchimento, deposito cauzionale da parte del richiedente, pari al valore ornamentale della pianta in oggetto, calcolato secondo la metodologia in allegato C. Il deposito cauzionale potrà essere prestato in contanti, mediante versamento alla Tesoreria Comunale in apposito capitolo in conto corrente, tramite assegno bancario depositato presso l'economato comunale o tramite fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo.

11 STANDARD URBANISTICI - PROGETTAZIONE DEL VERDE

11.1 Parametri nei progetti urbanistici

Ai sensi della vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale, nelle aree di nuovo insediamento (sia residenziale che produttivo) deve essere prevista una quota minima di superficie destinate a verde.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani urbanistici generali ed attuativi e dal Regolamento Edilizio vigente.

Per i Piani di nuova progettazione, deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Tale superficie dovrà avere tutte le caratteristiche per assicurare un buon adattamento delle piante, tra le quali: terreno adatto alla coltivazione, permeabile in profondità e non inquinato da rifiuti e materiali di risulta.

Le aree destinate a verde dovranno avere una buona fruibilità per la pubblica utenza: buona accessibilità, acclività moderata, ecc. **Sono da escludere aree ad acclività elevata, bordi di fossi e scoli, e simili.**

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo minime di seguito indicate:

a) nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% (della superficie destinata a verde) di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

b) nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Le coperture sopra definite sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree adulte, classificate schematicamente in funzione dell'altezza come segue:

CLASSE DI GRANDEZZA		PROIEZIONE DELLA CHIOMA	
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	6 metri	113 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri	50 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	2.5 metri	20 mq

Nel solo computo delle superfici suddette, il Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*), il Pioppo cipressino (*Populus nigra* subsp. *italica*) e le palme di genere *Washingtonia*, sono da considerarsi appartenenti al secondo gruppo.

Nei progetti urbanistici e Permessi a costruire che coinvolgono fossi, canali, laghetti o corsi d'acqua in genere dovrà essere prevista l'inedificabilità per una distanza di 50 metri dalla sponda dei corpi idrici ed il mantenimento dell'andamento, della sagoma e della vegetazione dei suddetti corsi.

Dovrà essere prevista la salvaguardia delle alberature protette e il rispetto delle norme del presente Regolamento.

Le norme del presente paragrafo si applicano anche ai casi di ristrutturazione urbanistica, recupero urbanistico, contratti di quartiere ed altri Piani o Programmi comunque denominati che comportino sostanziali variazioni del tessuto urbanistico esistente.

Ogni Piano o Programma di nuova progettazione dovrà essere sottoposto, prima della sua adozione, al parere del Settore Tutela Ambiente per la parte riguardante il verde pubblico e il rispetto degli standard sopra definiti.

I progetti urbanistici che contengono aree verdi o arredo verde devono essere accompagnati da una relazione agronomica redatta da un tecnico laureato abilitato all'esercizio della professione.

11.2 Parametri in parcheggi pubblici o ad uso pubblico

Nella nuova realizzazione o nella ristrutturazione di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico (pertinenze di strutture ricettive/commerciali, ecc.), è obbligatorio l'impiego di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, così come previsto dalla L.R. 27 Maggio 2008 n. 6 all'Art. 4. Inoltre, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 12% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di almeno il 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Tali coperture del suolo sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree adulte, così classificate in funzione dell'altezza:

CLASSE DI GRANDEZZA		PROIEZIONE DELLA CHIOMA	
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	Raggio	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	6 metri	113 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri	50 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	2.5 metri	20 mq

Nel solo computo delle superfici suddette, il Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*), il Pioppo cipressino (*Populus nigra* subsp. *italica*) e le palme di genere *Washingtonia*, sono da considerarsi appartenenti al secondo gruppo.

Dovrà essere assicurata una superficie libera per ogni albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA		SUPERFICIE LIBERA MINIMA	
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	1.5 metri	7 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	1,5 metri	7 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	1.5 metri	7 mq

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Per la scelta delle specie arboree nel nuovo impianto, prendere a riferimento l'allegato D, in particolare tenere conto delle indicazioni della tabella A del suddetto allegato.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Ogni nuovo progetto dovrà essere sottoposto, prima dell'approvazione del progetto definitivo, al parere del Settore Tutela Ambiente per la parte riguardante il verde pubblico e il rispetto degli standard sopra definiti.

L'ufficio può derogare le distanze minime previste dal presente regolamento a seconda dei progetti presentati e delle specie proposte.

11.3 Sistemazione del verde in nuove costruzioni e ristrutturazioni

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, nonché i progetti di edificazioni soggetti a strumento urbanistico attuativo (che prevedano: modificazione nello stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazione e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti, interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali, e simili) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);

- b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non) e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- c) relazione agroforestale sugli aspetti tecnico-agronomici e programma (esteso per almeno 5 anni) di manutenzione delle opere a verde. Qualora dal progetto fosse previsto l'abbattimento di alberature preesistenti, così come individuate dal presente Regolamento, nella relazione agroforestale deve essere inserita la descrizione dettagliata delle piante oggetto di abbattimento ed il giudizio specialistico sull'ipotesi di recupero.
- d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
- e) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- f) piano di tutela del verde esistente.

I progetti oggetto del presente paragrafo dovranno essere presentati al Settore Tutela Ambiente per l'approvazione, ovvero per l'ottenimento del parere relativo al verde per i progetti di competenza del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la sistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, boschi di sughera, zone inserite in aree protette).

11.4 Progettazione delle aree verdi

La progettazione di aree verdi, sia relative a nuove aree che a ristrutturazione e sistemazione di aree esistenti, di competenza del Comune di Pomezia, è eseguita a cura del Settore Tutela Ambiente. Sono di competenza del Settore Tutela Ambiente anche gli interventi nelle aree verdi che riguardino attrezzature, impianti, giochi, arredo ed altro.

Tutti i progetti di aree verdi, da qualunque soggetto siano redatti o commissionati, devono rispettare le indicazioni, i minimi e le prescrizioni del presente Regolamento.

Tutti i progetti redatti da soggetti diversi dal Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia (incluse altre Pubbliche Amministrazioni) dovranno essere presentati al Settore stesso per ottenere specifica validazione ed autorizzazione all'esecuzione.

Quanto sopra vale in particolare per le aree oggetto di convenzione urbanistica a qualunque titolo, destinate ad essere acquisite dal Comune di Pomezia o ad avere comunque un'utilizzazione pubblica.

I progetti di aree verdi dovranno avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla normativa sulle Opere Pubbliche, in particolare dalla Legge n. 109/94 D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 554/99 D.P.R. 207/2010, e dovranno in particolare contenere:

- a) relazione tecnica con descrizione dettagliata dello stato di fatto, corredata di esaustiva documentazione fotografica e di relazione idro-geologica;
- b) inquadramento paesaggistico dell'intervento;
- c) elaborati grafici di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) interni o attigui all'area di intervento;
- d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici dei singoli elementi dell'opera;
- e) relazione agro-forestale contenente i dettagli sugli aspetti tecnico-agronomici dell'intervento e sulle scelte effettuate, redatta da tecnico abilitato. In caso il progetto prevedesse l'abbattimento di alberature preesistenti, nella relazione deve essere inserita la descrizione dettagliata delle piante oggetto di abbattimento ed il giudizio specialistico sull'ipotesi di recupero delle stesse;
- f) piano di tutela del verde esistente;
- g) programma di manutenzione delle opere a verde e degli impianti e attrezzature.

In particolare i progetti di nuove opere a verde o di ristrutturazione di aree verdi esistenti dovranno obbligatoriamente prevedere:

- a) sistema di adduzione dell'acqua e sistema di irrigazione;
- b) sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- c) sistema di illuminazione;
- d) viabilità interna ed esterna all'area;
- e) recinzione o predisposizione alla chiusura o delimitazione dell'area.

11.5 Parere sui progetti di Opere Pubbliche

I progetti di Opere Pubbliche, da qualunque soggetto realizzati, devono rispettare i principi e le norme del presente Regolamento.

Qualora l'Opera Pubblica preveda interventi in aree verdi, o che interessano viali alberati, alberature singole o in gruppo, arredo e attrezzature di aree verdi, ovvero prevedano l'impianto di nuove alberature o di nuove aree a verde (es.: scuole, parcheggi), il progetto dovrà essere trasmesso al Settore Tutela Ambiente per l'acquisizione del parere di competenza, relativamente alle aree a verde ed agli aspetti connessi alla tutela del verde e del paesaggio.

Il progetto dovrà avere i contenuti minimi indicati al paragrafo 11.4.

Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Capitolo.

Il suddetto parere potrà essere chiesto, a iniziativa del richiedente, anche per la valutazione di impatto ambientale dell'opera o per la valutazione dell'inserimento paesaggistico.

11.6 Scelta delle specie in nuovi impianti e sostituzioni

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, nonché al rispetto ed alla tutela della sua biodiversità.

Viene riportato in allegato D l'elenco delle specie identificate in tre gruppi:

- a) Pianta autoctone;
- b) Pianta presenti o adattabili al territorio comunale.
- c) Pianta vietate perché presentano problematiche nell'impiego come alberature stradali e nei giardini pubblici in genere o perché infestanti e/o alloctone.

Per i nuovi impianti e sostituzioni, le specie arboree dovranno obbligatoriamente essere scelte all'interno dei primi due elenchi, con preferenza sul primo gruppo e successivamente sul secondo gruppo.

Porre particolare attenzione alle piante del terzo gruppo che presentano problematiche per l'impiego in luoghi pubblici o ad uso pubblico.

Non è ammesso l'utilizzo di specie diverse da quelle riportate in allegato D.

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica del Comune, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 12-16 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore.

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, la scelta delle varietà dovrà essere fatta in base alla resistenza ai parassiti (con particolare riguardo a quelli più diffusi nell'area), all'assenza di frutti o fiori velenosi o

tossici, alle eventuali caratteristiche imbrattanti o allergizzanti, all'assenza di foglie o spine urticanti o pungenti.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ottimali di sviluppo.

11.6.1 Distanze d'impianto in area verde

Per i nuovi impianti devono essere rispettate tra albero ed albero le seguenti distanze:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA TRA ALBERATURE IN AREA VERDE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	6/8 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	6 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	5 metri

È ammessa deroga ai suddetti valori minimi solo mediante presentazione di specifica relazione giustificativa. Rispetto ai confini di proprietà ed alle utenze aeree e sotterranee, dovranno essere rispettate le distanze minime indicate all'art. 8 del presente Regolamento.

11.7 - Ricognizione sullo stato esistente e Programma interventi

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore Tutela Ambiente provvederà al censimento e ricognizione dello stato delle aree verdi esistenti e delle relative alberature, e ad elaborare un programma di interventi tesi alla ristrutturazione e al miglioramento delle aree stesse, con lo scopo di adeguare, per quanto possibile, l'esistente ai principi e ai parametri previsti dal presente Regolamento.

Il Programma potrà prevedere vincoli per altri enti pubblici e per i privati, proprietari di aree ad uso pubblico, indicazioni per gli interventi di loro competenza ed eventuali forme di incentivo.

12 ALBERATE STRADALI

12.1 Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee ed aeree preesistenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Per i marciapiedi di larghezza inferiore a 2 metri si dovranno inserire alberature specifiche di modesto sviluppo e prevedere una manutenzione che limiti l'ingombro delle piante durante la crescita; inoltre le alberature dovranno essere disposte in modo da lasciare spazio sufficiente al passaggio pedonale, incluso disabili, da un lato del marciapiede.

Per i marciapiedi delle dimensioni tra 1.5 e 2 mt. si potrà valutare l'inserimento delle alberature nella sede stradale qualora fossero presenti stalli di sosta.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO E SUPERFICIE LIBERA MINIMA	
		LATO	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	1.5 metri	2.25 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	1,5 metri	2.25 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	1.5 metri	2.25 mq

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati, ovvero con l'esproprio delle aree necessarie.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, obbligatoria per tutti i marciapiedi con larghezza superiore a 2 metri.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere sottoposto al parere di cui al paragrafo 11.5 e dovrà avere i contenuti minimi di cui al paragrafo 11.3, inoltre dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze (sotterranee o aeree) esistenti o previste, senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Le distanze tra le alberature da applicare sono quelle riportate nel paragrafo 11.6.1.

Per la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni fare riferimento all'allegato D, all'interno del quale esse sono divise in quattro gruppi:

- a) Piante autoctone;
- b) Piante presenti o adattabili al territorio comunale.
- c) Piante vietate perché presentano problematiche nell'impiego come alberature stradali e nei giardini pubblici in genere o perché infestanti e o alloctone.

Le specie arboree dovranno obbligatoriamente essere scelte all'interno dei primi due elenchi, con preferenza sul primo gruppo e successivamente sul secondo gruppo.

Porre particolare attenzione alle piante del terzo gruppo che presentano problematiche per l'impiego in luoghi pubblici o ad uso pubblico.

Non è ammesso l'utilizzo di specie diverse da quelle riportate in allegato D.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore Tutela Ambiente provvederà alla ricognizione dello stato dei viali esistenti e delle relative alberature, e ad elaborare un programma di interventi tesi alla ristrutturazione e al miglioramento dello stato attuale, con lo scopo di adeguare, per quanto possibile, l'esistente ai parametri previsti dal presente Regolamento.

Il Programma, di durata quinquennale, potrà prevedere vincoli per altri enti pubblici e per i privati, proprietari di aree ad uso pubblico, indicazioni per gli interventi di loro competenza ed eventuali forme di incentivo e tale programma sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'ufficio Tutela del Verde può concedere deroghe alle superfici di cui sopra qualora motivate da giusta Relazione Tecnica.

12.2 Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato nel presente Capitolo (art. 5).

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi di potatura, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie: in tali casi, quando sia compromesso l'intero filare o parte significativa di esso, potrà essere predisposto un programma di sostituzione pluriennale delle alberature.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere esaminate e certificate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato (agronomo).

12.3 Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art.4 del presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo, come disciplinato nel presente Regolamento all'Art. 4.

Nel caso di filari già maturi, qualora si decidesse per la sostituzione dell'albero (art. 4), tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo esemplare.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari infetti abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto integrale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente, specialmente nel caso di sostituzione causata da malattie delle piante precedenti. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

12.4 Reintegrazione delle alberate stradali

Fatta eccezione per i casi particolari di cui ai precedenti paragrafi, in caso di mancanza di una o più alberature in un viale si deve procedere alla ricollocazione delle piante mancanti, rispettando l'unitarietà e la tipologia del filare. Per i filari storici o di pregio si procederà a ricollocare piante di adeguata dimensione, negli altri casi saranno preferite piante giovani.

Nell'ambito del programma di cui al paragrafo 11.7, si provvederà anche all'analisi delle mancanze nei viali alberati e alla loro ricostituzione.

13 TUTELA DELLE AREE DUNALI CON VEGETAZIONE DUNALE E MACCHIA MEDITERRANEA

13.1 Tutela delle aree Dunali

Il Comune di Pomezia riconosce un alto valore paesaggistico e naturalistico alle aree residue Dunali e di macchia mediterranea presenti sul territorio e assume come obiettivo la loro conservazione e manutenzione, nonché la loro fruizione presente e futura.

Pertanto il presente Regolamento tutela e valorizza la presenza di aree con vegetazione dunale e con presenza di macchia mediterranea presenti sul territorio, sia pubbliche che private.

13.2 Aree soggette a tutela

Sono soggette a tutela, ai sensi del presente regolamento, tutte le aree, sia del demanio marittimo che in zona A e B di prg, sulle quali siano presenti formazioni erbacee dunali e/o sclerofille riconducibili alle serie della vegetazione mediterranea.

Le dune costiere sono caratterizzate da specie **Erbacee, Arbustive ed Arboree** che formano dei sottosistemi di habitat particolari, riconosciuti e tutelati a livello europeo da Direttive comunitarie, ed in particolare dalla direttiva Habitat: Dir. 92/43/CEE, approvata dalla commissione europea il 22/5/92.

Le formazioni dunali di Torvajonica, diffuse e presenti sia in aree pubbliche demaniali che in aree private sono inquadrabili, a seconda delle specie presenti, dalle seguenti categorie inserite negli allegati della dir. Habitat 92/43 CEE:

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

2210: Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)

2230: Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240: Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250*: Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

2270*: Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Si rimanda alle categorie della Direttiva, per la descrizione puntuale delle specie indicatrici dei rispettivi habitat.

Sono comprese nella tutela anche le aree residue di limitata estensione, sfuggite all'edificazione, anche se rientranti in zone di completamento ai sensi del Piano Regolatore Generale Comunale.

La tutela è in ogni caso estesa alle aree private confinanti con le suddette aree.

I concessionari di aree del demanio marittimo a qualunque titolo, sono tenuti ad osservare e far osservare la tutela delle aree dunali confinanti con l'area loro concessa, in collaborazione con il Comune di Pomezia.

13.3 Divieto di alterazione

A partire dalla data di esecutività del presente Regolamento, è vietata qualunque alterazione delle aree con presenza di vegetazione erbacea dunale e con macchia mediterranea, senza esplicita autorizzazione del Settore Tutela Ambiente.

Sono in ogni caso vietati:

- a) l'alterazione della vegetazione dunale e di macchia mediterranea, come graficizzata ed individuata in allegati D1 D2 e D3, con eccezione delle piante invasive esotiche;
- b) lo spianamento, il livellamento e qualunque altra alterazione morfologica delle formazioni dunali e con presenza di macchia mediterranea;
- c) costruzioni di qualunque tipo sulle aree dunali e limitrofe per un raggio di metri 20 dalla base delle formazioni dunali e con presenza di macchia mediterranea.

Possono essere autorizzati i soli interventi seguenti:

- a) gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica e privata per situazioni di effettivo pericolo;
- b) gli interventi volti ad impedire che la sabbia penetri nelle abitazioni private o causi crolli di muri di cinta: tali interventi devono essere limitati alla fascia a ridosso delle abitazioni (per una larghezza massima di metri 2.0), devono essere eseguiti a mano ed in modo da tutelare la duna da eventuali smottamenti (per mezzo di staccionate di protezione, incannucciate o simile);
- c) gli interventi di ri-naturalizzazione delle dune volti alla ricostituzione dell'habitat;
- d) gli interventi di limitata estensione volti a consentire il passaggio pedonale e contemporaneamente a tutelare le dune dal calpestio libero e quindi dal degrado;
- e) gli interventi di eradicazione di specie esotiche invasive;

Per quanto riguarda la procedura da adottare per gli interventi a-e, si farà riferimento alle procedure di intervento per la salvaguardia della vegetazione dunale nel tratto costiero del Comune di Pomezia, (Allegato 4 Del. Giunta Comunale N. 230/2020, approvate con apposita Determina Dirigenziale).

13.4 Domanda di intervento in aree dunali – autorizzazione

Qualunque intervento in aree dunali, come sopra definite, deve essere autorizzato dal Settore Tutela Ambiente, nonché dall'Ufficio Demanio se ricadente in aree demaniali. Saranno autorizzati solo gli interventi rientranti nelle tipologie indicate nel paragrafo precedente.

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve presentare apposita domanda, contenente:

- a) il progetto dell'intervento proposto, comprendente documentazione fotografica dello stato di fatto ed elaborati grafici dettagliati;
- b) relazione vegetazionale con analisi quantitativa e qualitativa delle specie presenti, redatta da agronomo-forestale o biologo-ecologo vegetazionale abilitato, dalla quale risulti lo stato di fatto, la consistenza vegetazionale dell'area, le specie botaniche presenti ed eventuali vincoli di tutela della singola specie, l'assenza di rischio per la flora e fauna in seguito all'intervento;
- c) studio paesaggistico dell'intervento proposto;
- d) piano di manutenzione delle opere;
- e) piano di tutela del verde esistente, comprendente ipotesi di riqualificazione/rinaturalizzazione.

13.5 Interventi pubblici sulle aree oggetto di tutela

Ogni intervento pubblico su aree dunali e limitrofe dovrà essere finalizzato alla tutela e riqualificazione delle aree, anche nel senso della fruibilità delle stesse a fini paesaggistici e naturalistici.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento il Settore Tutela Ambiente provvederà, avvalendosi di un esperto in materia (agronomica-forestale e o biologo-ecologo vegetazionale, alla ricognizione dello stato delle aree con presenza di vegetazione dunale e macchia mediterranea a confine con le aree demaniali marittime per una profondità di 500 mt dalla costa. In attesa dell'approvazione con determina dirigenziale di tale ricognizione si farà riferimento alle Carte della Vegetazione della Provincia di Roma (TAV. 387100 e 387140).

Per quanto attiene la vegetazione dunale e di macchia mediterranea presente su area demaniale e sui lotti privati, interclusi tra la Litoranea (S.P. 601) e il Demanio stesso, si farà riferimento alle tavole allegate al presente Regolamento in attesa dell'aggiornamento di cui sopra. (Allegati D1 D2 e D3)

14 SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

14.1 Finalità

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentino attività di pubblico interesse, regola la sponsorizzazione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 14.4 (soggetti sponsorizzanti).

L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- a) coinvolgere le aziende nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- b) stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- c) generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- d) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- e) incentivare la collaborazione con le aziende per la realizzazione e la manutenzione degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti;
- f) conseguire un risparmio economico nell'ambito dell'intervento pubblico della realizzazione e manutenzione del verde.

Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente articolo.

14.2 Oggetto e disciplina

Oggetto del presente articolo è la sponsorizzazione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi di cui al successivo art. 14.5.

La sponsorizzazione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 14.4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

La sponsorizzazione avverrà a mezzo di apposita richiesta e la stipula di una convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di sponsorizzazione" con la quale i soggetti richiedenti si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 14.6.

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza di quanto disposto dal presente articolo.

L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

14.3 Aree ammesse

Ai fini della sponsorizzazione, per aree a verde pubblico si intendono quelle riportate nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito comunale. Inoltre, presso il Settore Ambiente è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per la sponsorizzazione.

Tali elenchi, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di sponsorizzare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo del Settore Ambiente del Comune di Pomezia, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.

14.4 Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere sponsorizzati da tutte le forme giuridiche aziendali.

I soggetti sponsorizzanti devono nominare un proprio referente.

14.5 Interventi ammessi

Le tipologie di intervento sulle aree verdi sponsorizzate possono comprendere:

- a) la realizzazione di una nuova sistemazione a verde, vincolata alle condizioni dettate dal Settore Tutela Ambiente;
- b) la manutenzione ordinaria, cioè tutto quanto necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire con il Settore Ambiente in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- c) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area vincolata alle condizioni dettate dal Settore Ambiente, con realizzazione e manutenzione successiva da

definire con il Settore Ambiente in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

L'elenco delle specie vegetali ammesse negli interventi sarà fornito dall'ufficio competente.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

E' consentito il posizionamento di cartelli/targhe di ringraziamento.

14.6 Richiesta di sponsorizzazione

La richiesta di sponsorizzazione dovrà essere presentata al Comune di Pomezia, Settore Ambiente, secondo lo schema "Richiesta di sponsorizzazione", in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per procedere con la sponsorizzazione.

Il Settore Ambiente, esaminata la richiesta esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

Esaminata la richiesta di sponsorizzazione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, il Settore Ambiente delibera l'assegnazione in sponsorizzazione dell'area verde entro 60 gg dalla richiesta.

Qualora vi siano più richieste su una medesima area, avrà la precedenza il soggetto che avrà presentato la domanda per primo, facendo riferimento alla data di protocollo.

La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto sponsorizzante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di sponsorizzazione".

La richiesta di sponsorizzazione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- se gli interventi sull'area prevedono la sola realizzazione, la proposta di sponsorizzazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) progetto di realizzazione dell'area concordato con il Settore Tutela Ambiente e sottoscritto dal soggetto sponsorizzante;
- se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione ordinaria, la proposta di sponsorizzazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

- b) relazione descrittiva del programma di manutenzione concordato con il Settore Tutela Ambiente, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto sponsorizzante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
- se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) progetto di riconversione dell'area verde concordato con il Settore Tutela Ambiente e sottoscritto dal soggetto sponsorizzante;
 - c) relazione descrittiva del programma di manutenzione concordato con il Settore Tutela Ambiente, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto sponsorizzante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione.

I soggetti ammessi saranno inseriti in apposito elenco comunale appositamente istituito e gestito dal Settore Ambiente.

Sarà cura del Settore Ambiente promuovere con cadenza biennale tramite avviso Pubblico per la selezione di Sponsor.

14.7 Oneri e obblighi a carico dei soggetti sponsorizzanti

I soggetti sponsorizzanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 14.5; prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di sponsorizzazione, dovrà essere presentata al Settore Ambiente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto sponsorizzante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative e dovranno rispettare quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con la destinazione d'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

Il soggetto sponsorizzante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 14.5.

Il Comune, a mezzo del Settore Ambiente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in sponsorizzazione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Settore Ambiente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto sponsorizzante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

Il soggetto sponsorizzante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 14.5, attraverso idonea copertura assicurativa. Il soggetto sponsorizzante dovrà farsi carico inoltre di ogni responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 14.5.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dello sponsorizzante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

14.8 Concorso dell'amministrazione comunale

Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto sponsorizzante.

L'amministrazione comunale concederà l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti, detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

14.9 Durata e rilascio autorizzazione di sponsorizzazione

La durata della convenzione per la sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche ha una durata di anni 5 con la possibilità di rinnovo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in sponsorizzazione, per manifesta incuria o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il soggetto sponsorizzante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Tutela dell'Ambiente con un anticipo di almeno 90 giorni.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

14.10 Responsabilità

Il soggetto sponsorizzante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

14.11 Contenzioso

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 14.9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

15 GESTIONE ORTI URBANI

15.1 Finalità

Il Comune di Pomezia favorisce e promuove la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative all'aria aperta, terapeutiche ed educative, la coltivazione senza fini di lucro, diffondere la conoscenza della natura, sviluppare la socialità, appartenere ad un gruppo attivo, promuovere la cultura dell'alimentazione, integrare il reddito delle famiglie, instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni.

15.2 Definizioni

Per orto urbano si intende una porzione di terreno concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia,

secondo le modalità previste da apposito Regolamento da predisporre entro un anno dalla data di approvazione del Regolamento del Verde.

Per concessionario si intende colui il quale, attraverso apposita Convenzione, viene concessa a titolo temporaneo un terreno Comunale ad uso orto urbano. Lo stesso provvede all'apertura e alla chiusura con servizio di controllo degli accessi agli orti urbani, garantisce la sorveglianza degli spazi comuni ivi compresi il deposito delle attrezzature assicurando la custodia degli orti stessi e fornisce assistenza con indicazioni e consigli gratuiti agli assegnatari degli orti.

Per assegnatario si intende colui il quale, utilizza a titolo temporaneo, previa apposita assegnazione, un lotto di terreno ad uso orto urbano. L'assegnatario è tenuto al rispetto del presente Regolamento.

CAPITOLO II - NORME SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde privato esistente nel territorio comunale, con esclusione delle aree private ma soggette ad uso pubblico, per le quali valgono le norme di cui al Capitolo I.

16 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

16.1 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente capitolo riguarda, in tutte le loro componenti costitutive, parchi e giardini privati, aree verdi private, anche annesse a strutture di varia natura (edifici privati civili, industriali, terziari), aree Naturali Protette (ai sensi della norma quadro 394/91 e l.r. 29/97 e s.m.i.), ed aree ZSC, ovvero SIC e ZPS (nel rispetto dei propri regolamenti e piani di assetto), aree verdi libere private, aree dunali private, lotti privati non edificati anche se incolti.

Vengono inoltre dettate norme per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati esistenti su tutto il territorio comunale.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, in particolare la potatura e la difesa fitosanitaria, e per gli interventi di progettazione del verde, è fortemente consigliato l'intervento e/o la supervisione di un tecnico specializzato agronomo o agronomo-forestale; tale intervento è obbligatorio in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

16.2 Oggetto della salvaguardia

Nell'ambito delle aree di cui al punto precedente, sono oggetto di salvaguardia e conservazione obbligatoria:

- a) gli alberi e arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia, dimensione e vetustà risultino di particolare pregio. A questo scopo viene istituito un apposito albo comunale (vedere Capitolo III);
- b) le piante di Pino domestico (*Pinus pinea*), Leccio (*Quercus ilex*) e Sughera (*Quercus suber*) (in applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7 febbraio 2005) e della Legge n. 759 del 18 Luglio 1956 e dell'Art. 56 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/c.
- c) gli alberi aventi circonferenza del fusto superiore a cm 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 di circonferenza, per le specie di terza grandezza (Vedere Allegato A). La circonferenza deve essere misurata a cm 130 di altezza dal terreno (a petto d'uomo);
- d) Gli alberi di ulivo; nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di ulivo, salvo i casi consentiti dall'art. 3 della L. R. n. 1/2009 e s.m.i. (Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di ulivo);

L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi del comma 4 della L. R. n. 1/2009 come sostituito dalla L. R. n. 7/2018, dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le procedure amministrative e la modulistica approvate con Determinazione 23 aprile 2019, n. G05081 (BUR Lazio n. 37 Supplemento n. 1 del 07/05/2019).

- e) le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 25;
- f) le palme aventi larghezza del tronco superiore a 50 centimetri. Fa eccezione la palma nana di Sant'Antonio (*Chamaerops humilis*) la cui tutela è estesa a tutti gli individui;
- g) i gruppi di alberi, anche di specie diverse, costituenti "bosco" o "boschetto"; ai fini del presente regolamento è considerato "boschetto" ogni gruppo di alberi con più di 10 alberature;
- h) le aree a vegetazione spontanea, con particolare riguardo alle aree dunali coperte dalle Cenosi e serie delle vegetazione dunale e di macchia mediterranea (vedere Capitolo I art.13 e Capitolo II art.23);
- i) Tutte le specie di cui all'Art. 1 della L.R. 61 del 19/08/1974;

Al di fuori delle categorie sopra definite, sono comunque oggetto di salvaguardia tutti gli alberi (ad esclusione degli alberi da frutto, se non di dimensioni monumentali) e gli arbusti, per i quali è vietato l'abbattimento senza autorizzazione ai sensi dell'art. 17.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, tutti gli interventi devono prevedere la conservazione del patrimonio verde esistente o il suo incremento, nei modi previsti dal presente Regolamento.

Le classi di grandezza sono definite come segue:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima grandezza	Maggiore di 18 metri
Seconda grandezza	Compresa tra 12 e 18 metri
Terza grandezza	Minore di 12 metri

La classificazione delle diverse specie in funzione della grandezza a maturità è allegata al presente Regolamento (allegato A).

16.3 Esclusioni

Sono esclusi dal presente capitolo gli arboreti specializzati e semispecializzati, i vivai, le rivendite di piante, i giardini botanici e tutti i terreni agricoli nella sola Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.).

17 ABBATTIMENTI

17.1 Divieto - Richiesta di nulla-osta

E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi nelle aree indicate nel paragrafo 16.1 del presente Regolamento, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione della Sezione Tutela dell'Ambiente.

Tale autorizzazione (in seguito denominata NULLA OSTA) è subordinata alla presentazione di apposita domanda (allegato B) indirizzata al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica e grafica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

La domanda dovrà anche contenere esplicito impegno alla sostituzione di ciascuna pianta abbattuta con una o più piante di equivalente sviluppo a maturità su espressa indicazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente o suo delegato. La sostituzione potrà avvenire anche in luogo diverso da quello dell'abbattimento, qualora non sia tecnicamente possibile la sostituzione nello stesso luogo.

17.2 Contenuti della domanda e del Nulla osta

La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

- a) planimetria in scala 1:1.000 o inferiore con indicazione delle alberature da abbattere e e aerofoto dell'area oggetto dell'intervento
- b) indicazione dei motivi che rendono necessario l'abbattimento, con obbligo di relazione agronomica (VTA) e/o tomografia sonica ad impulsi.
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto
- d) tempi e modalità dell'intervento da effettuare
- e) impegno al reimpianto (per alberi vivi e se tecnicamente possibile) o alla sostituzione delle alberature con altre uguali o simili (con sviluppo equivalente a maturità) all'impianto di uno o più alberi di tipologia compatibile col vigente Regolamento e con con sviluppo equivalente a maturità su espressa indicazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente o suo delegato.
- f) relativamente al reimpianto/sostituzione: numeri, specie da utilizzare, luoghi del reimpianto, modalità e interventi agronomici da effettuare

Lo schema di domanda è allegato al presente Regolamento (allegato B). Il nulla osta conterrà le seguenti indicazioni:

- a) eventuali prescrizioni su tempi e modalità di abbattimento;
- b) in caso di reimpianto, tempi, quantità, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.);
- c) eventuali disposizioni in merito all'indennizzo di cui al punto 17.6;

17.3 Parere agronomico - forestale

Gli abbattimenti di alberature sottoposte a tutela particolare ai sensi dell'art. 16.2, dovranno essere documentati e giustificati con parere di un tecnico abilitato in materia forestale o biologo con analoghe competenze scientifiche, a cura del soggetto che promuove l'abbattimento. Il parere è sempre necessario in caso di alberature malate, anche al fine di garantire il controllo delle infestazioni sul territorio. In caso di abbattimenti necessari per alberi secchi, che danneggiano strutture o che risultino pericolosi per la pubblica e privata incolumità, in luogo del parere agronomico è possibile richiedere sopralluogo tecnico-agronomico al Settore Tutela Ambiente, previo pagamento dei diritti di istruttoria di cui al successivo art. 56. Tale facoltà è esercitabile solo se presso il Settore Tutela Ambiente è presente in servizio un agronomo (anche se con contratto esterno).

17.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di richiesta gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica ed eseguiti d'urgenza in interventi di Protezione Civile dal Comune di Pomezia o da altri organi preposti (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali Ambientale e Agroalimentare).

17.5 Periodo di esclusione

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

17.6 Mantenimento del quantitativo di verde - Indennizzi sostitutivi

Tutti gli abbattimenti devono avere esplicito impegno alla sostituzione di ciascuna pianta abbattuta con una o più piante di equivalente sviluppo a maturità su espressa indicazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente o suo delegato, prioritariamente negli stessi luoghi degli abbattimenti.

Qualora il reimpianto non sia possibile o conveniente negli stessi luoghi, dovrà essere effettuato in altro luogo, accettato dal Settore Tutela Ambiente.

Qualora, per motivi adeguatamente certificati dal richiedente ed accertati dal Servizio competente, in casi eccezionali, non fosse materialmente possibile il reimpianto sostitutivo, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente potrà accettare la corresponsione di un indennizzo, sostitutivo del reimpianto, da parte del richiedente.

L'indennizzo sarà calcolato secondo la metodologia adottata in allegato C.

Le somme versate saranno utilizzate per l'acquisto e l'impianto di alberature a cura del Settore Tutela Ambiente.

18 POTATURE

18.1 Principi e modalità – comunicazione

Un albero correttamente piantato e coltivato necessita di interventi di potatura minimi e rivolti alla eliminazione di rami secchi, lesionati o ammalati, alla difesa fitosanitaria, alla risoluzione di problemi di pubblica incolumità, alla rimozione di elementi di ostacolo alla circolazione stradale o di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Pertanto, le potature dovranno essere, in genere, limitate alle potature di mantenimento, finalizzate alle reali necessità di mantenimento della salute della pianta e di risoluzione di eventuali problemi come sopra elencati.

Sono consentite in caso di necessità potature:

- di formazione di alberi in sviluppo (interessanti in ogni caso non oltre 1/4 della chioma);
- di innalzamento di alberature stradali (interessanti in ogni caso non oltre 1/3 dell'altezza);
- di diradamento di latifoglie (interessanti in ogni caso non oltre il 20% della chioma e solo sui rami minori);
- di recupero di piante malate.

Le potature di riduzione sono consentite solo in caso di effettiva necessità (per esempio per ostacolo alla circolazione o per malattie o su piante a rischio di caduta rami come gli eucalipti) e non devono interessare più di 1/4 della chioma.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 8

I tagli dovranno essere fatti con la tecnica del “taglio di ritorno”. Ogni taglio dovrà avere un’inclinazione obliqua ed opposta alla gemma franca, rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Gli interventi di potatura devono essere effettuati da personale specializzato (giardinieri specializzati) ed in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e/o patentini, con categorica esclusione di manovalanza non specializzata.

Le potature dovranno essere eseguite ad intervalli variabili con l’età e la specie della alberature, comunque non inferiori a due anni per alberi giovani e non inferiori a tre anni per alberi adulti. con frequenza da definire in base al genere e alla specie, allo stadio di sviluppo, a diagnosi fitosanitarie e a diagnosi meccaniche della pianta da potare.

I privati che provvedono ad operazioni di potatura ordinaria o straordinaria sono tenuti ad effettuare comunicazione, in carta semplice, al Settore Ambiente, indicando:

- a) data o periodo delle operazioni di potatura;
- b) estremi della ditta o delle persone fisiche che effettueranno la potatura, con indicazione delle qualificazioni possedute;
- c) estremi dell’agronomo supervisore, se presente;
- d) tipo, specie, numero ed ubicazione degli alberi sottoposti a potatura;
- e) tipo di potatura da effettuare;

La comunicazione dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Pomezia almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’intervento.

18.2 Capitozzature – divieto - autorizzazione

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 8, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per tutori vivi dei filari arborati storici (gelsi, salici da capitozza) e arte topiaria.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte nel rispetto dei limiti imposti dal presente regolamento si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato e sanzionato.

18.3 Interventi su alberi già compromessi

In caso di interventi su alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche ed irrazionali potature, il Settore Tutela Ambiente potrà ordinare interventi particolari di potatura finalizzati al recupero della pianta ovvero ordinare la sostituzione dell'albero, a propria discrezione.

19 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME

19.1 Aree di pertinenza

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

CLASSE DI GRANDEZZA		AREA DI PERTINENZA
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO
Prima grandezza	> 18 metri	7 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2,5 metri

Le suddette aree non possono essere interessate da pavimentazioni impermeabili.

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili, purché sia garantito il mantenimento di un'area libera minima" cioè a terreno nudo, pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore alla seguente:

CLASSE DI GRANDEZZA		AREA LIBERA MINIMA	
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	RAGGIO	SUPERFICIE
Prima grandezza	> 18 metri	1.5 m	7 mq
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	1.5 m	7 mq
Terza grandezza	≤ 12 metri	1.5 m	7 mq

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme urbanistiche vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione o manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e degli edifici è obbligatorio procedere all'adeguamento delle aree di pertinenza e delle aree libere alle norme del presente paragrafo, se inferiori ai limiti prescritti, salvo il caso di comprovata impossibilità.

In ogni caso è vietato, negli interventi di manutenzione, demolizione e ricostruzione e nuova edificazione, ridurre le aree di pertinenza e le aree libere già esistenti al di sotto dei minimi previsti nel presente paragrafo.

19.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, ad integrazione delle norme del Codice Civile, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all' art. 12 del presente Regolamento:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	6 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	4 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Le distanze di cui sopra vano misurate dal centro del tronco dell'albero.

Restano valide le distanze stabilite da norme speciali o regolamenti di settore, inclusi il Regolamento Edilizio comunale e le norme di attuazione dei piani urbanistici, se superiori a quelle previste dal presente regolamento.

19.3 Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1 ed aventi altezza minima di metri 5 come previsto dal Decreto Ministeriale LL.PP. 21.03.1988 art. 2.1.06 (pubblicato sulla G.U. 05.04.88 n° 79 S.O.), in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata una distanza minima di impianto tale da garantire un volume libero con raggio minimo di cm 30 intorno al cavo.

I gestori delle linee aeree che abbiano necessità di potare gli alberi per garantire tale raggio minimo possono effettuare tali potature con semplice comunicazione preventiva al Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia, riportante la data degli interventi.

Se sono necessari abbattimenti occorre richiedere il nulla-osta previsto dal presente regolamento.

19.4 Distanza dalle utenze sotterranee

Per tutte le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per ogni singolo albero, in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DA UTENZE SOTTERRANEE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	3 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	3 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Per le linee adduttrici principali di gas le distanze della tabella precedente sono aumentate in tutti i casi di 1 metro.

19.5 Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e all'articolo 4 della legge 12.11.1968 n 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPO DI VEGETAZIONE		DISTANZA MINIMA DA LINEE FERROVIARIE
TIPO	ALTEZZA A MATURITÀ	
Alberi	> 4 metri	Altezza massima delle piante a maturità aumentata di 2 metri
Alberi e arbusti	< 4 metri	6 metri
Siepi	> 1,5 metri	6 metri
Siepi	< 1,5 metri	5 metri

Nei tratti di ferrovia a tracciato in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere calcolate dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ed aumentate di 2 metri.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

20 DANNEGGIAMENTI

20.1 Definizione

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività o gli eventi incidentali che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante.

20.2 Descrizione

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, tensioattivi, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- b) la combustione di materiali di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- d) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o qualsiasi altro materiale, di cartelli, manifesti e simili;
- e) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- f) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- g) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, ecc., nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, e per attività industriali o artigianali in genere;
- h) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la vegetazione;
- i) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature;
- j) l'uso improprio di prodotti diserbanti.

20.3 Sanzioni amministrative

Chiunque cagioni un danno di qualunque natura, anche se incidentalmente o involontariamente, al patrimonio verde privato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento del danno (sia da parte pubblica che privata) e le eventuali sanzioni penali del caso.

Le autorità di controllo che hanno accertato l'evento (Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ASL, ecc.), dovranno trasmettere copia del verbale di accertamento al Settore Tutela Ambiente per la valutazione del danno e gli adempimenti consequenziali.

21 CANTIERI IN AREE VERDI PRIVATE

21.1 Obbligo di denuncia dei lavori

E' fatto obbligo a tutti i soggetti privati che intendano eseguire lavori su aree verdi di loro proprietà di effettuare Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) degli stessi, nei modi previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia privata. La D.I.A. suddetta dovrà essere inviata in triplice copia, una delle quali sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Edilizia Privata, al Settore Tutela Ambiente.

Sono esclusi dalla presentazione della D.I.A. gli interventi di ordinaria manutenzione eseguiti su giardini di pertinenza di abitazioni private con superfici inferiori a 500 metri quadrati.

Il Settore Tutela Ambiente provvederà alla verifica delle D.I.A. presentate in merito agli interventi sulle aree verdi, al fine di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento.

Tra le D.I.A. presentate, verrà eseguito un controllo sul posto, in almeno il 10% dei casi, per verificare la rispondenza del cantiere alle norme del presente Regolamento.

La D.I.A. dovrà indicare:

- a) estremi di identificazione della Ditta esecutrice (Ragione sociale, indirizzo, P.I. o C.F., nome del responsabile tecnico);
- b) durata degli interventi;
- c) misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi previste;

Dovranno essere allegati:

- a) una planimetria quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto dell'intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite di intervento;
- b) documentazione fotografica e aerofoto attestante lo stato di fatto del sito;
- c) planimetrie e sezioni descrittive dell'intervento;
- d) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;

e) ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire.

La presentazione della D.I.A. deve essere accompagnata dal versamento dei diritti di istruttoria previsti dal presente Regolamento.

Se gli interventi sono limitati a potatura delle alberature e pulizia del lotto, è sufficiente l'invio di una comunicazione, in carta semplice, indirizzata al Settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia, contenente la descrizione degli interventi da effettuare, la data del loro inizio e gli estremi della ditta esecutrice.

Per i giardini di pertinenza di abitazioni private con superfici inferiori a 500 metri quadrati è soggetto a semplice comunicazione anche l'impianto di nuove alberature; la comunicazione dovrà contenere tipo e ubicazione delle alberature e dichiarazione del proprietario che i nuovi impianti rispettano le distanze minime previste dal presente Regolamento (restano soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti, i trapianti e le sostituzioni).

21.2 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere private

21.2.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nel caso specifico di palme e palmizi all'interno del cantiere, è fatto obbligo di legare la chioma a costituire un fascio verticale, per tutta la durata dei lavori.

21.2.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all' art. 19.

21.2.3 - Per gli scavi per la posa in opera o la manutenzione di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si dovranno adottare tutte le precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e si dovranno osservare distanze minime di scavo dalle alberature (nel caso di mancanza di spazio, è obbligatorio utilizzare passacavi e operare con scavo a mano). Sono di seguito riportate le distanze minime di scavo:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA DI SCAVO PER UTENZE SOTTERRANEE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	3 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	3 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	2 metri

Per gli interventi di manutenzione e sostituzione di utenze sotterranee esistenti, in tutti i casi in cui vi sia spazio sufficiente il proprietario dell'utenza è tenuto allo spostamento della stessa al fine di rispettare le distanze minime sopra indicate; in caso di effettiva mancanza di spazio, previa autorizzazione, si potranno mantenere le distanze esistenti anche se inferiori ai minimi sopra descritti.

- 21.2.4 - E' vietato il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Nel caso sia strettamente necessario il transito di mezzi pesanti all' interno delle aree di pertinenza delle alberature, l' area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall' eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es.: vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
- 21.2.5 - Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
- 21.2.6 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, e le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo "materiale cuscinetto" e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi a cura dell'esecutore dei lavori senza provocare danni.
- 21.2.7 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

L'esecutore dei lavori dovrà assicurare opportuna sorveglianza del rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo.

21.3 Trapianto di alberi adulti

- 21.3.1 - Per trapianto di un albero adulto si intende un'operazione volta a ricollocare un albero dalla sua posizione originale, in altro sito. Questa operazione, estremamente specialistica ed assolutamente straordinaria, è ammissibile solo per salvare un albero che, situato in un punto

di assoluto disturbo alla realizzazione di un'opera, altrimenti verrebbe abbattuto. Pertanto, se il progetto non risultasse ragionevolmente modificabile onde non intervenire sulla pianta in questione, prima dell'abbattimento va sempre valutata l'ipotesi di recupero mediante trapianto e, qualora quest'ultima risultasse sostenibile, va sempre preferita.

21.3.2 - Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti i trapianti che interessano piante o aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 16, esclusi quelli ordinati direttamente dal Settore Tutela Ambiente o dall'Autorità Giudiziaria. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di apposita domanda, indirizzata al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione del Progettista riportante la descrizione degli interventi previsti;
- b) Relazione agroforestale redatta da Professionista abilitato (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, ecc.) riportante la descrizione della vegetazione esistente ante-operam e le prescrizioni tecniche dettagliate necessarie all'intervento;
- c) documentazione fotografica;
- d) elaborato grafico ante e post intervento;
- e) a garanzia dell'attecchimento, deposito cauzionale da parte del richiedente, pari al valore ornamentale della pianta in oggetto, calcolato secondo la metodologia in allegato C. Il deposito cauzionale potrà essere prestato in contanti, mediante versamento alla Tesoreria Comunale in apposito capitolo in conto corrente, tramite assegno bancario depositato presso l'economato comunale o tramite fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. A sostituzione avvenuta dovrà essere inviata documentazione fotografica probante l'adeguatezza degli impianti.

22 PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

22.1 Parametri in Piani Urbanistici di iniziativa privata

In tutti i Piani o Programmi urbanistici, comunque denominati, di iniziativa privata o realizzati da soggetti privati, devono essere rispettati i parametri minimi e le norme riportati nel paragrafo 11.1, e deve essere acquisito il parere del Settore Tutela Ambiente sul progetto.

Nel caso che il Piano preveda parcheggi pubblici o ad uso pubblico dovranno essere rispettate anche le norme del paragrafo 11.2.

22.2 Sistemazione del verde in nuove costruzioni e ristrutturazioni

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, nonché i progetti di edificazioni soggetti a strumento

urbanistico attuativo dovranno essere corredati obbligatoriamente da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non) e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- c) relazione agro-forestale sugli aspetti tecnico-agronomici e programma (esteso per almeno 5 anni) di manutenzione delle opere a verde. Qualora dal progetto fosse previsto l'abbattimento di alberature preesistenti, così come individuate dal presente Regolamento, nella relazione agroforestale deve essere inserita la descrizione dettagliata delle piante oggetto di abbattimento ed il giudizio specialistico sull'ipotesi di recupero.
- d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
- e) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- f) piano di tutela del verde esistente.

I progetti oggetto del presente paragrafo, completi della documentazione sopra descritta, dovranno essere presentati, a cura dell'Ufficio Edilizia Privata, al Settore Tutela Ambiente per l'ottenimento del parere relativo al verde.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la sistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone limitrofe a pinete litoranee, boschi di sughera, zone inserite in aree protette).

22.3 Progettazione delle aree verdi private

L'esame dei progetti di aree verdi private, sia relative a nuove aree che a ristrutturazione e sistemazione di aree esistenti, è di competenza del Settore Tutela Ambiente. Sono di competenza del

Settore Tutela Ambiente anche gli interventi nelle aree verdi private che riguardino attrezzature, impianti, giochi, arredo ed altro.

Tutti i progetti di aree verdi private, da qualunque soggetto siano redatti o commissionati, devono rispettare le indicazioni, i minimi e le prescrizioni del presente Regolamento.

Tutti i progetti dovranno essere presentati al Settore stesso per ottenere specifica validazione ed autorizzazione all'esecuzione.

Quanto sopra vale in particolare per le aree oggetto di convenzione urbanistica a qualunque titolo, destinate ad essere acquisite dal Comune di Pomezia o ad avere comunque un'utilizzazione pubblica.

I progetti di aree verdi dovranno avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla normativa sulle Opere Pubbliche, in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, e dovranno in particolare contenere:

- a) relazione tecnica con descrizione dettagliata dello stato di fatto, corredata di esaustiva documentazione fotografica e di relazione idro-geologica;
- b) inquadramento paesaggistico dell'intervento;
- c) elaborati grafici di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) interni o attigui all'area di intervento;
- d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici dei singoli elementi dell'opera;
- e) relazione agro-forestale contenente i dettagli sugli aspetti tecnico-agronomici dell'intervento e sulle scelte effettuate. In caso il progetto prevedesse l'abbattimento di alberature preesistenti, nella relazione deve essere inserita la descrizione dettagliata delle piante oggetto di abbattimento ed il giudizio specialistico sull'ipotesi di recupero delle stesse;
- f) piano di tutela del verde esistente;
- g) programma di manutenzione delle opere a verde e degli impianti e attrezzature;

In particolare i progetti di nuove opere a verde o di ristrutturazione di aree verdi esistenti destinate ad uso pubblico o per le quali è prevista la cessione all'Amministrazione pubblica dovranno obbligatoriamente prevedere:

- a) sistema di adduzione dell'acqua e sistema di irrigazione;
- b) sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- c) sistema di illuminazione;
- d) viabilità interna ed esterna all'area;
- e) recinzione o predisposizione alla chiusura o delimitazione dell'area.

22.4 Scelta delle specie in nuovi impianti e sostituzioni

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, nonché al rispetto ed alla tutela della sua biodiversità.

Viene riportato in allegato D l'elenco delle specie identificate in tre gruppi:

- a) Piante autoctone;
- b) Piante presenti o adattabili al territorio comunale.
- c) Piante vietate perché presentano problematiche nell'impiego come alberature stradali e nei giardini pubblici in genere o perché infestanti e/o alloctone.

Per i nuovi impianti e sostituzioni, le specie arboree dovranno obbligatoriamente essere scelte all'interno dei primi due elenchi, con preferenza sul primo gruppo e successivamente sul secondo gruppo.

Non è ammesso l'utilizzo di specie diverse da quelle riportate in allegato D, a condizione che tale scelta sia opportunamente giustificata.

Per l'impianto di nuovi alberi si consiglia l'utilizzazione di materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e 12-16 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere preferibilmente orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore.

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, la scelta delle varietà dovrà essere fatta in base alla resistenza ai parassiti (con particolare riguardo a quelli più diffusi nell'area), all'assenza di frutti o fiori velenosi o tossici, alle eventuali caratteristiche imbrattanti o allergizzanti, all'assenza di foglie o spine urticanti o pungenti.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ottimali di sviluppo.

22.4.1 Distanze d'impianto in area verde privata

Per i nuovi impianti devono essere rispettate, tra albero ed albero, le seguenti distanze:

CLASSE DI GRANDEZZA		DISTANZA MINIMA TRA ALBERATURE IN AREA VERDE
CLASSE	ALTEZZA A MATURITÀ	
Prima grandezza	> 18 metri	6-8 metri
Seconda grandezza	≤ 18 metri e > 12 metri	6 metri
Terza grandezza	≤ 12 metri	5 metri

È ammessa deroga ai suddetti valori minimi solo mediante presentazione di specifica relazione giustificativa. Rispetto ai confini di proprietà ed alle utenze aeree e sotterranee, dovranno essere rispettate le distanze minime indicate all'art. 19 del presente Regolamento.

Per le aree verdi per le quali è prevista la cessione di proprietà all'Amministrazione pubblica o comunque l'uso pubblico, quanto consigliato ai punti precedenti diviene obbligatorio e si applicano le norme del Capitolo II.

22.5 Alberate stradali private

Per le alberate stradali che insistono su strade private ad uso pubblico, si applicano le norme ed i parametri descritti nell'art. 12. Tali norme si applicano anche alle alberate private destinate ad essere cedute all'Amministrazione pubblica o destinate all'uso pubblico per forza di convenzioni, anche se non ancora perfezionate.

Per le alberate private non soggette ad uso pubblico le norme di cui all'art. 12 sono da considerarsi indicazioni consigliate, restando l'obbligo di presentazione del progetto ai sensi del paragrafo 22.3 o della D.I.A. ai sensi del paragrafo 21.1, secondo il tipo di intervento previsto, e dell'autorizzazione per gli abbattimenti di cui all'art. 17.

Nell'ambito della ricognizione di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 12.1, il Settore Tutela Ambiente comprenderà anche le alberate private.

22.6 Ricognizione sullo stato esistente e Programma interventi

Nell'ambito dell'intervento previsto al paragrafo 11.7, il Settore Tutela Ambiente provvederà al censimento e alla ricognizione dello stato delle aree verdi private e delle relative alberature, e ad

elaborare un programma di interventi tesi alla ristrutturazione e al miglioramento delle aree stesse, con lo scopo di adeguare, per quanto possibile, l'esistente ai principi e ai parametri previsti dal presente Regolamento.

Il Programma potrà prevedere vincoli per le aree private, indicazioni per gli interventi di loro competenza ed eventuali forme di incentivo.

23 TUTELA DELLE AREE DUNALI CON VEGETAZIONE DUNALE E MACCHIA MEDITERRANEA

23.1 Tutela delle aree dunali e di macchia mediterranea

Il Comune di Pomezia riconosce un alto valore paesaggistico e naturalistico alle aree residue dunali e di macchia mediterranea presenti sul territorio e assume come obiettivo la loro conservazione e manutenzione, nonché la loro fruizione presente e futura.

Pertanto il presente Regolamento tutela e valorizza la presenza di aree con vegetazione dunale e macchia mediterranea presenti sul territorio, sia pubbliche che private.

Il presente articolo è relativo alla tutela delle aree di proprietà privata.

23.2 Aree soggette a tutela

Sono soggette a tutela, ai sensi del presente regolamento, tutte le aree private, sulle quali siano presenti formazioni erbacee dunali e/o sclerofille riconducibili alle serie della vegetazione mediterranea.

Le dune costiere sono caratterizzate da specie **erbacee, arbustive ed arboree** che formano dei sottosistemi di habitat particolari, riconosciuti e tutelati a livello europeo da Direttive comunitarie, ed in particolare dalla direttiva Habitat: Dir. 92/43/CEE, approvata dalla commissione europea il 22/5/92.

Le formazioni dunali di Torvajonica, diffuse e presenti in aree private sono inquadrabili, a seconda delle specie presenti, dalle seguenti categorie inserite negli allegati della dir. Habitat 92/43 CEE:

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

2210: Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)

2230: Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240: Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250*: Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*

2270*: Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Si rimanda alle categorie della Direttiva, per la descrizione puntuale delle specie indicatrici dei rispettivi habitat.

Sono comprese nella tutela anche le aree residue di limitata estensione, sfuggite all'edificazione, anche se rientranti in zone di completamento ai sensi del Piano Regolatore Generale Comunale.

23.3 Divieto di alterazione

A partire dalla data di esecutività del presente Regolamento, è vietata qualunque alterazione delle aree con presenza di vegetazione erbacea dunale e con macchia mediterranea, senza esplicita autorizzazione del Settore Tutela Ambiente.

Sono in ogni caso vietati:

- a) l'alterazione della vegetazione dunale e di macchia mediterranea, come graficizzata ed individuata in allegati D1 D2 e D3, con eccezione delle piante invasive esotiche;
- b) lo spianamento, il livellamento e qualunque altra alterazione morfologica delle formazioni dunali e con presenza di macchia mediterranea;
- c) costruzioni di qualunque tipo sulle aree dunali e limitrofe per un raggio di metri 20 dalla base delle formazioni dunali e con presenza di macchia mediterranea.

Possono essere autorizzati i soli interventi seguenti:

- a) gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica e privata per situazioni di effettivo pericolo;
- b) gli interventi volti ad impedire che la sabbia penetri nelle abitazioni private o causi crolli di muri di cinta: tali interventi devono essere limitati alla fascia a ridosso delle abitazioni (per una larghezza massima di metri 2.0), devono essere eseguiti a mano ed in modo da tutelare la

duna da eventuali smottamenti (per mezzo di staccionate di protezione, incannucciate o simile);

- c) gli interventi di ri-naturalizzazione delle dune volti alla ricostituzione dell'habitat;
- d) gli interventi di limitata estensione volti a consentire il passaggio pedonale e contemporaneamente a tutelare le dune dal calpestio libero e quindi dal degrado;
- e) gli interventi di eradicazione di specie esotiche invasive;

Per quanto riguarda la procedura da adottare per gli interventi a-e, si farà riferimento alle procedure di intervento per la salvaguardia della vegetazione dunale nel tratto costiero del Comune di Pomezia, (Allegato 4 Del. Giunta Comunale N. 230/2020, approvate con apposita Determina Dirigenziale).

23.4 Domanda di intervento in aree dunali – autorizzazione

Qualunque intervento in aree dunali, come sopra definite, deve essere autorizzato dal Settore Tutela Ambiente. Saranno autorizzati solo gli interventi rientranti nelle tipologie indicate nel paragrafo precedente.

Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve presentare apposita domanda, contenente:

- a) il progetto dell'intervento proposto, comprendente documentazione fotografica dello stato di fatto ed elaborati grafici dettagliati;
- b) relazione tecnica redatta da agronomo-forestale abilitato, dalla quale risulti lo stato di fatto, la consistenza vegetazionale dell'area, le specie botaniche presenti ed eventuali vincoli di tutela della singola specie, l'assenza di rischio per la flora e fauna in seguito all'intervento;
- c) studio paesaggistico dell'intervento proposto;
- d) piano di manutenzione delle opere;
- e) piano di tutela del verde esistente, comprendente ipotesi di riqualificazione/rinaturalizzazione

23.5 Interventi pubblici e privati sulle aree oggetto di tutela

In attesa che il Settore Tutela Ambiente provveda, ai sensi dell'Art.13.5, alla ricognizione dello stato delle aree con presenza di vegetazione dunale e di macchia mediterranea, poste a confine con le aree demaniali marittime per una profondità di 500 mt dalla costa (sia pubbliche che private) e ad elaborare un programma di tutela e di interventi sulle stesse aree, si dovrà fare riferimento alle Carte della

Vegetazione della Provincia di Roma TAV. 387100 e 387140.

Per le aree con vegetazione dunale e con macchia mediterranea di proprietà privata, poste tra il Demanio e la Litoranea, si farà riferimento invece agli allegati D1 D2 e D3, del presente Regolamento.

Nell'ambito di tale programma sarà valutata la possibilità di ricorso a finanziamenti ed accordi, nonché di azioni di tutela specifiche delle aree rilevate.

Nell'ambito delle aree private saranno valutati interventi di collaborazione pubblico-privata, previo contatto con i proprietari delle aree.

CAPITOLO III – ALBO COMUNALE DEGLI ALBERI E ARBUSTI DI PREGIO

24 DEFINIZIONE DEL PREGIO

Ai sensi del della L. n. 7/2013 il Comune di Pomezia favorisce e persegue l'identificazione ed il monitoraggio di alberi singoli, arbusti o di complessi vegetali che si caratterizzano per il particolare pregio storico, botanico, paesaggistico, monumentale ed architettonico, secondo le seguenti definizioni:

- a) pregio storico: che esprime testimonianza di accadimenti storici o che ha raggiunto un'età elevata, superiore ai cento anni;
- b) pregio botanico: che appartiene a specie rara nel territorio o che risulta conformata in modo singolare e curioso;
- c) pregio paesaggistico: che costituisce elemento proprio e caratterizzante del paesaggio locale;
- d) alberi o arbusti monumentali: che hanno raggiunto uno sviluppo eccezionale (vedi allegato G)
- e) pregio architettonico: che costituisce annesso fondamentale di edifici storici o di importanza notevole.

25 INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO

Allo scopo di individuare e censire gli alberi e arbusti di pregio, presso il Settore Tutela Ambiente comunale sarà istituito "Albo Comunale degli Alberi e arbusti di Pregio".

Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, il Settore Tutela Ambiente procederà al censimento degli alberi e arbusti di pregio secondo la definizione di cui all'art. 24 e all'inserimento nell'Albo.

A tal fine, è fatto obbligo a tutti i proprietari (pubblici o privati) di alberi rientranti nei requisiti di cui all'articolo precedente, di darne comunicazione al Settore Tutela Ambiente, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, per l'attivazione della procedura di iscrizione.

Sul suolo pubblico, l'individuazione ed il rilievo saranno eseguiti a cura del Settore Tutela Ambiente. Avvenuta la prima individuazione, l'Ufficio attiva la procedura seguente:

- a) individuazione cartografica della pianta e acquisizione preliminare dei dati identificativi;
- b) rilievo sul posto da parte di tecnico qualificato e redazione di Scheda di Valutazione delle caratteristiche della pianta;
- c) espressione di parere relativamente all'iscrizione all'Albo;

L'iscrizione è attivata con determinazione del dirigente del Settore Tutela Ambiente.

Per ogni albero e arbusto iscritto all'Albo verrà redatta apposita scheda, contenente tutte le informazioni utili.

L'Albo è reso pubblico periodicamente anche attraverso sistemi informatizzati e sul sito internet del Comune di Pomezia.

Ai proprietari degli alberi e arbusti iscritti all'Albo verrà rilasciato un Certificato d'Iscrizione all'Albo Comunale degli alberi e arbusti di Pregio.

26 OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

Su tutto il territorio comunale, ai proprietari degli alberi e arbusti di pregio è fatto obbligo di eliminare qualunque elemento potenziale di danno alla pianta e di comunicare tempestivamente al Settore Tutela Ambiente, l'esistenza di problemi che possano compromettere la vitalità della stessa.

I privati sono altresì tenuti alla custodia e sorveglianza degli alberi o arbusti di pregio di loro proprietà.

Oltre alle norme del Capitolo II, è altresì salvaguardata un'area circolare, con centro costituito dall'albero o arbusto di pregio, di diametro pari al doppio di quello del diametro della sua area di pertinenza. Tale area di rispetto deve restare intatta in caso di aree boscate, deve subire il solo taglio dell'erba se l'albero vegeta in area coltivata.

Se l'albero o l'arbusto tutelato viene danneggiato, l'autore del danno è tenuto al risarcimento dello stesso.

27 INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Qualsiasi intervento sugli alberi o arbusti iscritti all'Albo, deve essere autorizzato dal Settore Tutela Ambiente, e può essere consentito solo in caso di assoluta necessità. Eventuali interventi di abbattimento parziale o totale, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, sono autorizzabili solo in caso di grave pericolo per persone o cose o di pessimo stato fitosanitario.

Valgono per quanto non previsto, le norme del Capitolo II.

28 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SALVAGUARDIA

Gli oneri derivanti dalla tutela e dalla salvaguardia degli alberi o arbusti di pregio sono a carico dei rispettivi proprietari. Per i proprietari che consentano, in giorni e orari concordati con l'Amministrazione comunale, la visita al pubblico degli alberi o arbusti di pregio di loro proprietà, è possibile richiedere, per mezzo di apposita domanda presentata al Settore Tutela Ambiente comunale, la compartecipazione del Comune alla salvaguardia dell'albero o arbusto tutelato.

Verificata la buona condizione dell'albero o arbusto di pregio e l'accessibilità al pubblico del sito, il Settore Tutela Ambiente potrà accordare al proprietario i seguenti servizi:

- a) Consulenza gratuita del personale tecnico comunale o convenzionato;
- b) Interventi gratuiti di potatura e mondata della pianta, eseguiti dal Settore Tutela Ambiente o dalla ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde;
- c) Interventi gratuiti di difesa fitosanitaria, eseguiti dal Settore Tutela Ambiente o dalla ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde.

Sono in ogni caso esclusi contributi in denaro ai proprietari.

CAPITOLO IV - DIFESA FITOSANITARIA

29 PRINCIPI GENERALI

La difesa fitosanitaria è l'insieme delle azioni ed operazioni volte alla salvaguardia della vegetazione dall'attacco di organismi patogeni o da affezioni non parassitarie. Questa può avvalersi di misure preventive e di misure curative. Non fanno parte della difesa fitosanitaria gli interventi di disinfestazione ambientale contro insetti ed altri parassiti.

Nell'ambito delle pratiche di difesa fitosanitaria, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita, e a diminuire la possibilità di attacco da parte dei parassiti abituali.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la diversificazione delle tipologie di piante impiegate e la scelta di specie più resistenti alle malattie;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) la protezione delle piante ed il rispetto delle aree di pertinenza, come indicato nel presente Regolamento;
- f) la riduzione al minimo e l'applicazione della corretta tecnica negli interventi di potatura;
- g) la puntuale esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria (irrigazione, concimazione, ecc.) nei periodi più adatti secondo il tipo di pianta;

La difesa fitosanitaria e la lotta antiparassitaria devono essere attuate da tutti i soggetti, pubblici o privati, nelle aree verdi di propria competenza.

30 MONITORAGGIO DEI PARASSITI E PRINCIPALI LINEE DI DIFESA

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario.

Le linee generali di difesa e monitoraggio fitosanitario sono schematizzate in allegato al presente Regolamento (allegato E). Nell'allegato F sono riportate anche le principali malattie che colpiscono le piante a maggior diffusione in ambito urbano e le loro caratteristiche.

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate tutte le norme di Lotta Obbligatoria.

I testi dei decreti ministeriali attualmente vigenti sono riportati per completezza in allegato I.

Devono inoltre essere mantenute sotto controllo la presenza e le infestazioni dei seguenti tipi:

- a) Colpo di fuoco batterico
- b) Sharka
- c) Matsucoccus Faytaudi

Nonché degli altri segnalati dalla ASL o previsti da norme nazionali e regionali di tutela.

Deve essere altresì mantenuta la sorveglianza e prese le dovute precauzioni e interventi riguardo a insetti potenzialmente nocivi anche alle persone, tra i quali:

- a) Tingide
- b) Metacalfa
- c) Processionaria del Pino
- d) Processionaria della Quercia
- e) Ifantria
- f) Litosia
- g) Betilide
- h) Vespe e Calabroni (nei periodi di migrazione e annidamento)
- i) Cocciniglia del pino

In questi casi occorre informare la popolazione della presenza dei parassiti e delle cautele da adottare per evitare problemi (ad esempio: non toccare gli insetti o le larve con le mani nude) e procedere, secondo la stagione, alla rimozione dei nidi e alla disinfestazione.

Sono da preferire gli interventi che fanno uso di metodi di lotta biologica e, in subordine, di lotta integrata guidata, con ridotto impatto sull'ambiente e sugli insetti utili.

Tutti gli interventi necessari dovranno essere segnalati al Comune di Pomezia, alla ASL, e alle altre

Autorità competenti secondo il caso.

Nelle aree di competenza del Comune di Pomezia l'azione fitosanitaria sarà condotta dal Settore Tutela Ambiente, direttamente o tramite gli appaltatori del servizio di manutenzione del verde pubblico e/o del servizio disinfestazioni.

Nelle aree di competenza privata i proprietari sono tenuti ad effettuare gli interventi di monitoraggio e lotta avvalendosi di una ditta specializzata.

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore Tutela Ambiente provvederà alla diffusione delle norme del presente regolamento ed in particolare delle indicazioni di cui all'allegato E, sia tramite emissione di apposita ordinanza che attraverso altre forme di pubblicità, anche diretta, rivolta ai proprietari privati.

In tutti i casi dovranno essere seguite le indicazioni riportate nell'allegato E al presente Regolamento.

In caso di inadempienza dei proprietari o utilizzatori di aree private, nel monitoraggio o negli interventi in caso di infestazione, il Comune di Pomezia – Settore Tutela Ambiente provvederà agli interventi in danno con ditte specializzate, previo avviso scritto agli inadempienti, e applicando le sanzioni di cui all'art. 55.

31 IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

31.1 Caratteristiche dei prodotti fitosanitari

In ambito urbano è fatto divieto assoluto di utilizzare formulati commerciali tossici (sigla 'T'), molto tossici (sigla 'T+') e nocivi (sigla 'Xn'). È ammessa deroga solo ove l'infestazione sia tale da arrecare danno alla salute pubblica e esclusivamente dietro esplicita autorizzazione con assoluta preferenza di modalità di somministrazione localizzata o endoterapica.

La scelta dei principi attivi e dei formulati commerciali deve essere coadiuvata da un esperto dando assoluta priorità a quei formulati impiegati in agricoltura biologica e dichiarati non tossici per l'uomo, gli animali e le piante, inoltre rispettando i seguenti criteri:

- a) efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- b) registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- c) bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- d) scarso impatto ambientale, in particolare in base alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;

- e) assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento e quelle limitrofe;
- f) rispetto delle normative vigenti.

Devono essere impiegati solo prodotti fitosanitari appositamente idonei al trattamento del particolare infestante, registrati presso il Ministero della Salute per l'utilizzo in giardini e su piante ornamentali in area urbana.

31.2 Modalità di somministrazione

Tutti i trattamenti devono essere eseguiti nell'assoluto rispetto della normativa vigente, sia in termini di sostanze impiegate che di modalità di impiego.

I trattamenti da effettuarsi in area pubblica o ad uso pubblico devono essere obbligatoriamente eseguiti da ditte specializzate, mediante personale ben istruito al corretto uso dei prodotti fitosanitari. Inoltre si dovrà privilegiare l'uso di prodotti impiegati in agricoltura biologica, tali da non provocare danni a persone o cose.

Le Ditte operatrici devono mantenere le attrezzature operative in perfetta efficienza, mediante controlli funzionali e tarature (pressioni di esercizio, caratteristiche degli ugelli, ecc.), effettuati con la cadenza indicata dalle case costruttrici e comunque non inferiore al periodo di un anno.

Nel caso di trattamenti alla chioma le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente.

E' vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

E' fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente informati mediante avvisi ben visibili (cartelli, volantini, altro), apposti o distribuiti almeno 24 ore prima dell'intervento.

Viene inoltre fatto obbligo di protezione preventiva e di bonifica successiva da effettuare su attrezzature ludiche, sportive e arredo urbano qualora investite dal trattamento.

Non devono essere effettuati interventi per irrorazione in condizioni di vento medio (> 10 m/s) o più elevato. Gli interventi fitosanitari effettuati sia in ambito pubblico che privato da operatori e Ditte specializzate devono essere accompagnate da "certificazione d'intervento", firmata da un tecnico abilitato della ditta esecutrice, nel quale si riportino le seguenti indicazioni:

- a) data e ora dell'intervento;

- b) luogo dell'intervento;
- c) contesto dell'intervento (giardino privato, parco pubblico, viale ecc.);
- d) malattia/parassita che ha richiesto l'intervento;
- e) prodotto utilizzato (classe di rischio, quantità, concentrazione);
- f) eventuali prescrizioni a seguito dell'intervento (interdizione dell'area per un certo tempo, ecc.)

Tale certificato deve essere consegnato dalla ditta al committente, e conservato da entrambi per almeno 5 anni.

Tutti gli interventi di cura fitosanitaria e di disinfestazione devono essere comunicati al Settore Tutela Ambiente comunale e alla ASL.

Copia del certificato d'intervento rilasciato dalla ditta esecutrice deve essere inviata al Settore Tutela Ambiente, che provvederà a tenerne raccolta e ad elaborare, anche in modo informatizzato, un registro degli interventi e delle infestazioni segnalate.

E' vietato l'impiego di diserbanti chimici.

Annualmente il Comune di Pomezia, attraverso il Settore Ambiente, prevede forme di sperimentazione di lotta biologica, in collaborazione con Università ed Enti di ricerca, su porzioni del territorio comunale.

In particolare la sperimentazione riguarderà le tecniche di lotta biologica che utilizzano trappole biologiche o fisiche selettive, l'uso di antagonisti naturali e di nuovi prodotti biologici.

CAPITOLO V - FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

32 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Pomezia persegue il fine di promuovere la funzione ricreativa, didattica e sociale che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco o giardino, inclusi gli impianti sportivi, di proprietà o gestione comunale.

Gli orari e le modalità di accesso alle aree recintate sono stabilite per ciascuna area e segnalate agli ingressi con appositi avvisi. Ove non sia diversamente disciplinato si intende che le aree sono ad accesso libero.

33 COMPETENZE

La gestione degli spazi verdi è affidato al Settore Tutela Ambiente, che potrà realizzarla direttamente o tramite ditta appaltatrice.

La manutenzione delle aree verdi comunali, incluse quelle comprese a qualsiasi titolo negli impianti sportivi di proprietà comunale è da intendersi a carico del Comune di Pomezia ad esclusione delle aree ed impianti affidati a terzi a qualsiasi titolo (concessione, occupazione temporanea, adozione, sponsorizzazione, ecc.).

In questo caso il Responsabile è scelto dall'Ente concessionario con l'assenso del Comune.

Per gli spazi privati a verde, aperti tramite convenzione all'uso pubblico, le modalità di uso, controllo e di sorveglianza sono regolate dalla convenzione stessa.

34 INTERVENTI VIETATI

Nelle aree verdi è tassativamente vietato:

- a) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, parte di strato superficiale di terreno

- d) calpestare le aiuole, nonché danneggiare i prati;
- e) la messa a dimora di piante senza specifica autorizzazione e l'introduzione di animali selvatici;
- f) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- g) introdurre cani ed altri animali nelle aree in cui ciò è vietato;
- h) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- i) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- j) provocare danni a strutture, infrastrutture ed arredi urbani;
- k) inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- l) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- m) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini.
- n) non raccogliere le deiezioni solide di un animale, in proprio affidamento;
- o) l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso ai velocipedi anche a pedalata assistita (E-bike) condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre i velocipedi a mano;
- p) installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine;
- q) lasciare bambini al di sotto dei sei anni senza sorveglianza;
- r) la coltivazione delle aree a qualunque titolo e per qualunque tipologia, anche in caso di aree incolte o non gestite e/o attrezzate;

Le violazioni al presente articolo sono sanzionate come previsto dal presente Regolamento, fatte salve altre sanzioni amministrative o penali previste da altri regolamenti o da leggi statali o regionali.

35 INTERVENTI PRESCRITTI

Nelle aree verdi è fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio e comunque, anche nelle aree di sgambamento libero, di evitare che

- possano infastidire persone e animali;
- b) di fare equitazione solo al passo, ove consentito e nei percorsi riservati, ed evitando di disturbare altre persone;
 - c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta prima di gettarli nei contenitori dei rifiuti e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
 - d) di rispettare l'apposita cartellonistica apposta all'interno delle aree;
 - e) di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

36 EVENTI STRAORDINARI

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo in aree appositamente individuate nell'ambito delle aree verdi di sua competenza. Tali iniziative possono avere durata non superiore a 7 giorni.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente, dietro parere positivo del Settore Tutela Ambiente.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

A garanzia, l'Amministrazione dispone in ogni caso il versamento di un deposito cauzionale, commisurato all'estensione dell'area occupata e di valore minimo di 1.000,00 euro, da versare in contanti o con assegno circolare, da depositare presso la Tesoreria comunale o l'Economo comunale. Sono esonerate dal versamento cauzionale le sole manifestazioni effettuate dal Comune di Pomezia in collaborazione con i richiedenti l'area.

Il valore minimo del deposito è raddoppiato in caso di attività a rilevanza economica (es.: circhi, attività commerciali), fatto salvo il pagamento dei diritti di occupazione di suolo pubblico.

La durata delle iniziative proposte da privati e o associazioni può essere ampliata, vista la rilevanza sociale dell'iniziativa stessa, a discrezione del dirigente competente.

37 AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento Tutela degli Animali è consentito ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad

eccezione di quelli dove sia espressamente vietato, quando esistente, mediante apposita segnaletica che riporti anche l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina

E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini. Il Comune provvede a segnalare tali aree con appositi cartelli di divieto, e fornirle di apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Nel Comune di Pomezia sono altresì presenti, nell'ambito delle aree a verde pubblico, alcune "aree di sgambamento libero" riservate ai cani.

Queste aree devono essere totalmente recintate, dotate di apposita cartellonistica e corredate con arredi funzionali specifici (accessi con cancello a battuta interna e molla di ritorno, fontanella, cestini per la raccolta delle deiezioni, ecc.), arredo verde e panchine.

In questi spazi, i proprietari o i conduttori possono tenere il cane senza museruola, sotto la propria responsabilità.

L'accompagnatore del cane dovrà provvedere alla rimozione delle deiezioni ed alla introduzione delle stesse negli appositi cestini.

I soggetti non vedenti sono esclusi dal suddetto obbligo.

CAPITOLO VI – GESTIONE DEI RIFIUTI VEGETALI

38 PRINCIPI GENERALI

In osservanza della legislazione vigente in materia di rifiuti e di raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune di Pomezia attua la raccolta differenziata ed il trattamento dei residui provenienti dalle aree verdi, al fine del loro riciclo e recupero.

I rifiuti oggetto del presente Regolamento sono rifiuti urbani o assimilabili, e sono raccolti dal Comune ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Il Comune garantisce il servizio di raccolta dei rifiuti, nelle tipologie appresso definite, in tutte le aree oggetto del presente Regolamento, e la loro destinazione a recupero e smaltimento secondo le norme vigenti.

L'attuazione dei servizi di raccolta, trattamento, trasporto e conferimento agli stabilimenti di recupero e smaltimento può essere effettuato dall'ente gestore della raccolta e da altri soggetti individuati dal Comune.

Le modalità di manipolazione dei rifiuti provenienti dalle aree verdi sono disciplinate oltre che dal presente Regolamento, dai regolamenti comunali in materia di rifiuti e dai contratti tra il Comune e gli affidatari dei servizi.

Le modalità di effettuazione della raccolta differenziata, nonché i criteri di assimilazione dei rifiuti a rifiuti solidi urbani, sono disciplinate dai regolamenti comunali in materia di rifiuti.

39 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI VEGETALI

Sono oggetto del presente Regolamento le seguenti tipologie di rifiuti (urbani e assimilati):

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R. (Catasto Europeo Rifiuti)
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) – <i>(rifiuti da parchi e giardini pubblici e privati, non contenenti sostanze pericolose)</i>	20.02.01 (Rifiuti biodegradabili) 20.02.03 (Altri rifiuti non biodegradabili)
Legno (non contenente sostanze pericolose) – <i>(Legno e parti di legno provenienti da parchi e giardini pubblici e privati, non contenenti sostanze pericolose)</i>	20.01.38

Altri rifiuti non biodegradabili - <i>(provenienti da parchi e giardini)</i>	20.02.03
Rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle aree verdi pubbliche, ad eccezione dei rifiuti pericolosi (assimilati agli urbani)	

Sono escluse dal presente Regolamento le seguenti tipologie di rifiuti, in quanto classificati come rifiuti speciali e soggetti a specifica normativa:

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE C.E.R. (Catasto Europeo Rifiuti)
Rifiuti vegetali provenienti da attività produttive (es. vivai) e da attività agricole	Vari (per tipo di provenienza del rifiuto)
Terra e roccia (prodotti da parchi e giardini)	20.02.02

I rifiuti oggetto del presente Regolamento possono essere conferiti al Servizio Pubblico con le modalità previste dai vigenti regolamenti comunali sui rifiuti, in ogni caso in forma differenziata.

40 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI RIFIUTI VEGETALI

Tutti i residui vegetali provenienti da aree verdi pubbliche o private devono essere oggetto di caratterizzazione per la verifica dei requisiti di qualità per l'avvio al recupero di materia.

Sono da considerare scarsamente inquinati e compatibili con i processi ecologici di riciclaggio, i residui di potatura, sostituzione piante e gli sfalci di erba provenienti da aree verdi fisicamente delimitate o nettamente separate dal traffico veicolare, quali parchi e giardini interni, i residui di siepi e gli sfalci di erba di queste aree per i quali si ha separazione dai materiali estranei.

I rifiuti provenienti da aree verdi adiacenti alle vie di intenso traffico veicolare, per una profondità media di metri 1,5 dal ciglio stradale, sono ritenuti inquinati da contaminanti chimici e fisici, e quindi andranno smaltiti a norma di legge.

41 PRODUZIONE E MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI VEGETALI

Le operazioni di manutenzione del verde e di raccolta dei rifiuti in tutte le aree verdi pubbliche e private devono essere accompagnate da ogni accorgimento necessario a consentire la separazione dei rifiuti vegetali dagli inquinanti chimici e fisici, nonché la distinzione delle frazioni da conferire separatamente.

In particolare prima dello sfalcio delle erbacee si dovrà provvedere alla pulizia dell'area e alla raccolta dei rifiuti, sia conferiti negli appositi contenitori che giacenti a terra, e i residui dello sfalcio dovranno

essere raccolti immediatamente ed avviati alla raccolta differenziata tramite appositi contenitori o mezzi di trasporto adeguati, che dovranno essere chiusi e puliti.

In ogni caso è vietato bruciare sul posto i rifiuti vegetali, sia in aree pubbliche che private, su tutto il territorio comunale.

I residui delle operazioni di potatura o abbattimento di alberi dovranno essere ridotti a dimensioni facilmente trasportabili e dovranno essere immediatamente allontanati ed avviati alla raccolta differenziata.

E' consentito l'utilizzo dei residui suddetti come materiale combustibile, per combustione domestica in forni e camini chiusi finalizzata alla produzione di calore, purché il materiale sia adatto a tale uso e ad esclusione delle essenze che possono produrre fumi dannosi o particolarmente fastidiosi.

Tutti i rifiuti provenienti dalle aree verdi devono essere sempre oggetto della massima possibile riduzione di volume.

42 MODALITÀ COMPLEMENTARI PER IL CONFERIMENTO

La frazione di rifiuto vegetale di qualità compatibile con il recupero, e la frazione di qualità non compatibile con il recupero devono essere conferite separatamente al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti con le modalità sancite dal regolamento di disciplina della raccolta dei rifiuti.

La frazione di rifiuti urbani non vegetali soggetta a raccolta separata, quale carta, vetro e metallo, che viene raccolta nelle aree verdi deve essere conferita separatamente al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti con le modalità sancite dal regolamento di disciplina della raccolta dei rifiuti.

43 SPECIFICITÀ PER LE AREE VERDI PRIVATE

43.1 Norme specifiche per le aree private

Il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private deve rispettare il vigente Regolamento della gestione dei rifiuti.

43.2 Norme sul compostaggio domestico

Il Comune di Pomezia incoraggia il riciclo degli scarti vegetali provenienti dalle aree verdi di proprietà privata mediante compostaggio domestico. A tale scopo è stato istituito l'Albo comunale dei compostatori, l'adesione al quale può dar diritto alle riduzioni tariffarie previste nel Regolamento TARI.

Nella conduzione del processo di compostaggio dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel Regolamento albo compostatori.

CAPITOLO VII - NORME COMUNI E INTEGRATIVE

44 INDICAZIONI PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE AREE

I proprietari o utilizzatori a qualunque titolo, sia pubblici che privati, di aree verdi e assimilabili, hanno l'obbligo di mantenere le aree in condizioni ottimali, dal punto di vista del decoro, della pulizia, della sicurezza e della fruibilità delle stesse.

A tal fine, essi devono provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia e al corretto conferimento dei rifiuti, alla cura dei prati e delle aiuole, all'irrigazione, al mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, alla sorveglianza delle aree.

La manutenzione ordinaria, intesa come insieme di azioni tese a mantenere le condizioni ottimali suddette, dovrà essere condotta con la necessaria periodicità ed accuratezza, da parte di personale specializzato e qualificato, opportunamente formato, e con l'utilizzo delle migliori attrezzature disponibili per i vari tipi di interventi.

L'irrigazione delle aree e dei prati dovrà essere sempre assicurata, e dovrà avvenire in via privilegiata con sistemi automatici o semi-automatici. L'irrigazione dovrà essere effettuata di preferenza al mattino presto onde evitare lo sviluppo di malattie fungine e la proliferazione di zanzare.

Dovrà essere in particolare assicurato l'innaffiamento delle piante di nuova piantagione a garanzia del loro attecchimento.

E' vietato l'utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione, salvo apposite deroghe rilasciate per casi particolari.

Ai fini irrigui dovranno essere utilizzate acque di pozzo (regolarmente autorizzato), acque non potabili, acque di recupero, acque provenienti da vasche di raccolta, purché non inquinate da sostanze fitotossiche (da dimostrare in base ad apposite analisi, da ripetersi periodicamente).

L'Amministrazione favorisce la realizzazione di opere per uso irriguo ai sensi del presente articolo.

La concimazione / ammendamento dei tappeti erbosi e delle piante dovrà avvenire dietro supervisione di un esperto, si dovranno impiegare concimi e ammendanti organici quali ad esempio letame maturo ed humus di lombrico, le azioni dovranno essere limitate alle quantità e ai periodi corretti.

La manutenzione straordinaria dovrà essere limitata alle effettive necessità ed autorizzata nei casi previsti dal presente Regolamento. Dovrà essere realizzata da personale esperto (in particolare le potature) e dotato delle migliori attrezzature e dei dispositivi di sicurezza adeguati.

Sono in ogni caso vietate le alterazioni dello strato vegetativo superficiale e della sagoma dei terreni

senza apposita autorizzazione, dietro puntuale giustificazione tecnica.

45 NORME PER LE SPONDE DEI FOSSI E DEI CORSI D'ACQUA

Lungo le sponde e gli argini dei fossi, canali, scoli, laghi e dei corsi d'acqua devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde e sugli argini;
- b) per i fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere la visibilità e l'efficienza idraulica per lo scolo delle acque di pioggia;
- c) i proprietari frontisti dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria del tratto di alveo di loro proprietà, al fine di mantenere l'efficienza idraulica del corso d'acqua, e rimuovere eventuali ostacoli al deflusso;
- d) è vietato gettare materiali, oggetti e sostanze di qualunque tipo nell'alveo e abbandonarli lungo le sponde;
- e) è vietata l'edificazione per una distanza di 50 metri dalle sponde;
- f) è vietato l'abbattimento di alberi per una distanza di 50 metri dalle sponde;

Per i fossi e canali demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica le norme del presente articolo valgono come indicazioni da integrare con le specifiche norme e regolamenti ad essi applicabili.

46 NORME PER I BORDI STRADALI

E' vietato incendiare la vegetazione spontanea sui bordi stradali.

I frontisti stradali sono tenuti al contenimento periodico delle siepi e arbusti che potrebbero ostruire la visibilità stradale o limitare il passaggio pedonale ed alla tempestiva eliminazione di piante o rami pericolanti ed a rischio per la sicurezza stradale o pedonale.

In caso di inerzia dei proprietari, dopo avviso scritto da parte del competente Ufficio comunale, gli interventi saranno eseguiti dal Comune di Pomezia e addebitati ai proprietari inadempienti. L'avviso, che sarà notificato nelle forme di legge, conterrà anche la data prevista per l'esecuzione in danno, la quale sarà eseguita senza necessità di ulteriori avvisi. I costi sostenuti saranno calcolati sulla base del prezzario regionale per le opere pubbliche in vigore al momento dell'intervento.

I proprietari di aree confinanti con strade sono tenuti alla sorveglianza dell'area al fine di impedire danneggiamenti o abbandono di rifiuti e materiali all'interno dell'area, e sono tenuti ad adottare

provvedimenti atti ad impedire accessi non autorizzati, in particolare recintando l'area, anche con recinzioni provvisorie.

Sono vietate in ogni caso recinzioni con filo spinato.

In caso di abbandono di rifiuti in area privata non recintata il proprietario risponde in solido con il responsabile dell'abbandono ed è responsabile della rimozione dei rifiuti, qualora non effettuata dal responsabile o se questi non è stato identificato.

47 NORME PER LE AREE AGRICOLE

47.1 Salvaguardia delle siepi, delle alberate e degli arbusteti al margine di aree agricole

Preso atto del ruolo che le siepi, le siepi alberate e gli arbusteti posti al margine dei terreni interessati da coltivazioni svolgono nel mantenimento di habitat naturali e seminaturali, nonché come elementi a valenza paesaggistica, si intende salvaguardarne l'integrità.

A tale scopo, sono vietati i seguenti interventi:

- a) l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a tre metri dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- c) l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm 120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm 30.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante come acacia (*Robinia pseudoacacia*), falso indaco (*Amorpha fruticosa*); ailanto (*Ailanthus altissima*)).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

47.2 Prevenzione degli incendi nelle aree agricole

Al fine di prevenire gli incendi nelle aree agricole, ai sensi delle norme statali e regionali vigenti, è vietato bruciare sterpaglie senza adeguata sorveglianza. Le operazioni che si rendessero necessarie per fini colturali dovranno essere segnalate per tempo alle autorità competenti e al Comune di Pomezia.

Per lo stesso fine è prescritta la realizzazione di una fascia di salvaguardia a ridosso del confine, per una larghezza di almeno metri 4,0, che dovrà essere mantenuta sgombra da erbacee e pulita. Tale fascia non dovrà in ogni caso interessare le alberate e le siepi di confine, che devono essere mantenute ai sensi del paragrafo precedente.

48 NORME PER LE AREE BOSCADE

48.1 Salvaguardia delle aree boscate

Tutti i boschi, sia pubblici che privati, presenti nel territorio comunale sono oggetto di salvaguardia ai sensi del presente Regolamento.

A tal fine, in aggiunta alle norme dei precedenti articoli, i proprietari sono tenuti a:

- a) mantenere integro il bosco, limitando il taglio agli alberi secchi previo parere positivo del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e autorizzazione del Comune di Pomezia;
- b) provvedere alla sorveglianza e recinzione del bosco in modo da impedire accessi non autorizzati;
- c) mantenere pulito il sottobosco secondo le indicazioni del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, al fine di limitare il rischio di incendio;
- d) mantenere pulita l'area da rifiuti e materiali vari;
- e) mantenere puliti i sentieri esistenti per facilitare l'accesso in caso di interventi degli organi competenti;
- f) segnalare alle autorità competenti ogni anomalia ed eventuali intrusioni di estranei.

48.2 Prevenzione degli incendi nelle aree boscate

In attuazione alla Legge 353 del 21 novembre 2000 il Comune di Pomezia predispone annualmente il "Programma – Piano di Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi" previsto dalla stessa legge.

I proprietari di aree boscate sono tenuti al rispetto di quanto previsto in tale Programma, alle norme generali previste dalla Legge n. 353/2000, ed in generale ai seguenti obblighi:

- a) consentire l'accesso alle aree da parte degli organi di controllo e del personale del Comune di Pomezia, incluso il volontariato in convenzione con il Comune;
- b) lasciare intorno alle aree boscate una fascia di rispetto larga almeno 4,0 metri mantenuta pulita e priva di erbacee (se in tale fascia insistono alberi o arbusti, deve essere acquisito il parere del

Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare);

- c) effettuare la sorveglianza periodica delle aree al fine di rilevare eventuali rischi di incendio.

49 NORME PER I LOTTI INCOLTI

49.1 Mantenimento e decoro dei lotti di terreno incolto

E' fatto obbligo a tutti i proprietari o titolari o usufruttuari a qualunque titolo di terreni e giardini privati in disuso o comunque incolti, di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere il lotto in modo decoroso, sgombro da eventuali rifiuti;
- b) tagliare e rimuovere (o interrare) periodicamente le erbe infestanti e le stoppie, in particolare nel periodo primaverile - estivo di maggior rischio di incendio, in ogni caso prima che le stesse raggiungano l'altezza di 50 cm;
- c) monitorare la crescita e sviluppo di alberi e siepi, intervenendo con eventuali potature e cure;
- d) monitorare lo stato fitosanitario delle piante presenti, intervenendo ove necessario con cure specifiche.

I proprietari di aree confinanti con strade sono tenuti alla sorveglianza dell'area al fine di impedire danneggiamenti o abbandono di rifiuti e materiali all'interno dell'area, e sono tenuti ad adottare provvedimenti atti ad impedire accessi non autorizzati, in particolare recintando l'area, anche con recinzioni provvisorie.

Sono vietate in ogni caso recinzioni con filo spinato.

In caso di inerzia dei proprietari, dopo avviso scritto da parte del competente Ufficio comunale, gli interventi saranno eseguiti dal Comune di Pomezia e addebitati ai proprietari inadempienti. L'avviso, che sarà notificato nelle forme di legge, conterrà anche la data prevista per l'esecuzione in danno, la quale sarà eseguita senza necessità di ulteriori avvisi. I costi sostenuti saranno calcolati sulla base del prezzario regionale per le opere pubbliche in vigore al momento dell'intervento.

50 SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 50 metri.

La vegetazione ripariale è soggetta alle norme del presente Regolamento.

E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di metri 50 dalle sponde. Rimangono inoltre valide le norme dettate dagli altri articoli del presente Capitolo. Entro 1 anno dalla data di approvazione del presente regolamento il Settore Tutela Ambiente individuerà e graficizzerà gli specchi di acqua permanente presenti sul territorio Comunale ai fini della loro salvaguardia. Tale atto sarà approvato con Determina Dirigenziale.

51 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE E DEI GIARDINI

I proprietari, pubblici o privati, e gli usufruttuari o utilizzatori a qualunque titolo di giardini, aree verdi, aree agricole, parchi e simili, sono tenuti ad effettuare, periodicamente e comunque in caso di accertata infestazione, interventi di disinfestazione e derattizzazione delle aree, con il fine di eliminare o limitare la presenza di ratti e di parassiti di vario genere (zanzare, pulci, blatte, ecc.).

In particolare dovranno essere effettuati:

- a) disinfestazione contro insetti alati, in particolare negli specchi e corsi d'acqua, con contemporanea eliminazione dei ristagni d'acqua;
- b) derattizzazione periodica delle aree, in particolare nelle zone di probabile o accertato annidamento, da effettuarsi almeno 3 volte l'anno;
- c) disinfestazione contro le blatte, da effettuarsi almeno 2 volte l'anno nelle condotte fognarie, pozzetti ed altri siti di probabile annidamento.

Gli interventi dovranno essere effettuati da ditta specializzata, che dovrà rilasciare apposito "Certificato di avvenuto intervento", riportante almeno:

- a) Tipo di intervento;
- b) data dell'intervento;
- c) area interessata dall'intervento;
- d) principio attivo e prodotto commerciale utilizzato;
- e) concentrazione utilizzata del prodotto;
- f) estremi della ditta e dell'iscrizione all'Albo delle ditte di disinfestazione presso la Camera di Commercio;
- g) risultati ottenuti con l'intervento;

Dovranno essere impiegati, laddove esistenti ed in via preferenziale, prodotti ammessi in agricoltura

biologica (ad es. “*Bacillus thuringiensis* “Israelensis” per la lotta alla zanzara), in subordine prodotti non tossici per persone e animali e selettivi a protezione degli insetti utili, che non macchiano le superfici, regolarmente registrati ed autorizzati dal Ministero per la Salute per lo specifico intervento ed in aree urbane.

Tutti gli interventi di disinfestazione e derattizzazione devono essere comunicati al Settore Tutela Ambiente comunale e alla ASL.

In caso di inadempienza dei proprietari o utilizzatori di aree private, negli interventi in caso di infestazione, il Comune di Pomezia - Settore Tutela Ambiente provvederà agli interventi in danno con ditte specializzate, previo avviso scritto agli inadempienti, e applicando le sanzioni di cui all’art. 55.

51.1 Disinfestazione contro insetti alati

La disinfestazione degli insetti alati dovrà seguire i principi della lotta integrata allo scopo di ridurre al minimo l’impiego di prodotti chimici col conseguente impatto ambientale.

E’ infatti scientificamente dimostrato che la diffusione di grandi quantitativi di sostanze chimiche di sintesi e la conseguente contaminazione degli ecosistemi, oltre a creare resistenza nelle zanzare ha ridotto drasticamente le popolazioni dei predatori delle zanzare stesse (pipistrelli, uccelli insettivori, libellule, gechi) col paradossale risultato di una sempre maggiore presenza di zanzare e altri fastidiosi parassiti.

La lotta integrata prevede tre fasi distinte:

- a) Fase di censimento
- b) Fase di controllo
- c) Fase di trattamento

51.1.1 Fase di censimento

In questa fase si dovrà procedere ad un censimento dei potenziali habitat larvali con indicazione almeno della natura e del numero dei focolai rinvenuti in ogni area analizzata.

51.1.2 Fase di controllo

In questa fase si controlleranno periodicamente i focolai censiti e si registreranno informazioni minimali quali la natura di ogni focolaio e gli stadi larvali con la rispettiva densità media di ogni focolaio.

51.1.3 Fase di trattamento

Gli ambienti risultati positivi per culicidi nella fase di controllo dovranno essere trattati.

Si dovrà dare preferenza assoluta alla lotta antilarvale, in quanto più efficace e meno dannosa agli equilibri biologici rispetto a quella adulticida. I trattamenti dovranno essere fatti con principi attivi tipici della lotta biologica (es. *Bacillus thuringiensis* subsp. *Israelensis* e *Bacillus sphaericus*).

Dovranno essere effettuati almeno 12 trattamenti antilarvali a cadenza quattordicinale nel periodo che va da maggio ad ottobre.

Sarà fondamentale valutare a campione in post-trattamento la mortalità larvale ottenuta per migliorare la tecnica di distribuzione e calibrare la dose di larvicida.

Importante: I prodotti larvicidi agiscono sulle larve per contatto e/o ingestione. La loro distribuzione dovrà essere effettuata soltanto una volta accertata la presenza di larve di zanzara (focolai attivi).

I trattamenti contro gli insetti alati adulti dovranno essere attuati solo dopo aver quantificato il grado di molestia arrecata in funzione delle specie presenti e degli ambienti infestati (ad es. densità delle alate in prossimità dell'abitato sia del capoluogo che delle frazioni maggiormente esposte).

Si dovranno predisporre indagini entomologiche e monitoraggi volti ad accertare il livello d'infestazione delle zone da trattare. I trattamenti dovranno essere effettuati durante le ore notturne o alle prime luci dell'alba (h. 24.00 - 06,00) con attrezzature mobili, a norma di legge, idonee a nebulizzare prodotti abbattenti a bassissima tossicità.

La lotta adulticida è un metodo da attivare in situazioni straordinarie, in presenza di rischio sanitario accertato ed è necessario nelle situazioni in cui è in corso una epidemia veicolata dalle zanzare.

La lotta adulticida non deve essere adottata sulla base di un calendario preventivo, pratica tanto irrazionale quanto impattante, in termini sia ecologici sia economici.

L'adulticida agisce come abbattente nei confronti delle popolazioni di zanzara presenti in un determinato ambiente nel momento dell'intervento stesso; indipendentemente dalla molecola chimica impiegata, non ha la capacità di prevenire l'ondata delle zanzare e non garantisce una protezione persistente. Ne consegue che irrorazioni eseguite in assenza del bersaglio sono assolutamente da evitare.

E' obbligatorio utilizzare soltanto le formulazioni registrate come Presidi Medico-chirurgici (PMC) o Biocidi che contemplino in etichetta come campo d'impiego la lotta contro le zanzare e che siano prive di solventi.

In ogni caso le formulazioni utilizzate dovranno essere accettate dal Settore Tutela Ambiente comunale.

51.2 Campagna di informazione e sensibilizzazione per la lotta agli insetti alati

Il Comune di Pomezia si fa promotore di una campagna di divulgazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, allo scopo di diffondere le buone pratiche necessarie a ridurre i luoghi ideali per la riproduzione delle zanzare ed educare all'impiego di prodotti biologici per la lotta alle stesse.

CAPITOLO VIII – CONTROLLO, SANZIONI E NORME FINANZIARIE

52 CONTROLLO

Il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento sul territorio comunale è affidato al Corpo di Polizia Locale e al Servizio Ispettivo del Settore Tutela Ambiente comunale.

In ausilio ai suddetti Uffici, possono essere affidati controlli e verifiche sul campo alle Organizzazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Pomezia.

I controlli di tipo tecnico-agronomico sono eseguiti con l'ausilio di personale specializzato dipendente o convenzionato con il Settore Tutela Ambiente.

I controlli di tipo sanitario ed ambientale sono eseguiti in collaborazione con la ASL e con le altre Autorità preposte (Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, Guardia di Finanza, N.O.E. Carabinieri, ecc.).

53 SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le sanzioni amministrative riportate nello schema in allegato (allegato H), fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e penali previste secondo la normativa vigente applicabile al caso, e fatte salve eventuali azioni di risarcimento del danno a carico del contravventore.

L'entità delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni, sulla base della variazione dell'indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (F.O.I.), con apposito atto del Dirigente del Settore Tutela Ambiente comunale, da pubblicarsi all'Albo comunale.

I valori delle sanzioni sono arrotondati al valore intero più vicino, senza decimali (per valori fino a 0,50 euro si arrotonda al valore intero inferiore, per valori oltre 0,50 euro si arrotonda al valore intero superiore).

54 DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Per la richiesta di autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dal presente Regolamento, è dovuto il

pagamento di un diritto di istruttoria, a copertura dei seguenti costi sostenuti dall'Amministrazione comunale:

- a) costi per i sopralluoghi tecnici, in particolare per l'assistenza di un agronomo laureato;
- b) costi per l'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda;
- c) costi per i controlli sul territorio e le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento e delle autorizzazioni rilasciate;

Gli importi da versare a titolo di diritti di istruttoria sono allegati in apposito schema (allegato L).

L'entità dei diritti di istruttoria è aggiornata ogni due anni, sulla base della variazione dell'indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (F.O.I.), con apposito atto del Dirigente del Settore Tutela Ambiente comunale, da pubblicarsi all'Albo comunale.

I valori economici sono arrotondati al valore intero più vicino, senza decimali (per valori fino a 0,50 euro si arrotonda al valore intero inferiore, per valori oltre 0,50 euro si arrotonda al valore intero superiore).

I diritti di istruttoria non devono essere corrisposti per lavori eseguiti dal Comune di Pomezia, o eseguiti per conto del Comune da appaltatori di opere pubbliche o di servizi pubblici. Devono essere corrisposti in ogni caso da soggetti privati e da Enti pubblici o privati diversi dal Comune di Pomezia.

55 NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale ed il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. Tale capitolo sarà istituito subito dopo l'approvazione del presente Regolamento e farà parte del P.E.G. del Settore Tutela Ambiente.

Tutti gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti di istruttoria previsti nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale ed il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. Tale capitolo sarà istituito subito dopo l'approvazione del presente Regolamento e farà parte del P.E.G. del Settore Tutela Ambiente.

56 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN FAVORE DEL VERDE

Al fine di affermare e diffondere i principi e le norme del presente Regolamento, nonché di educare la popolazione al rispetto e alla valorizzazione del verde, pubblico e privato, il Comune di Pomezia potrà realizzare e/o promuovere, con fondi di bilancio e/o in collaborazione con privati e associazioni, manifestazioni, incontri, seminari, fiere, pubblicazioni ed altre attività di tipo divulgativo.

Tali attività saranno realizzate dal Settore Tutela Ambiente, in collaborazione con le altre Sezioni eventualmente interessate.

Per gli stessi fini il Comune di Pomezia potrà istituire o promuovere, con apposito atto deliberativo, premi, riconoscimenti e contributi a favore di soggetti, pubblici o privati, singoli o associati, che si distinguano per iniziative di miglioramento del verde nel territorio e di diffusione della cultura ambientale e del rispetto del verde. Sono esclusi da eventuali contributi le imprese di costruzione, gli appaltatori del Comune e le imprese private.

57 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali, Regionali e Comunali vigenti in materia.

Un elenco non esaustivo di tali norme è riportato in allegato (allegato I).

58 MODULISTICA ED ALLEGATI

In fase di prima emanazione vengono prodotti gli allegati citati nel presente Regolamento di cui al successivo “ELENCO ALLEGATI”;

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti normativi agli allegati, dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, gli stessi saranno approvate con determina del Dirigente del Settore Tutela Ambiente.

ELENCO ALLEGATI

- A. CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE PER GRANDEZZA A MATURITA'**
- B. MODULO PER LA RICHIESTA DI NULLA-OSTA ALL' ABBATTIMENTO DI ALBERI**
- C. MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PIANTE ARBOREE**
- D. ELENCO ESSENZE ARBOREE PER NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI**
- D1. TAVOLA GRAFICA (LAYOUT DELLA CARTA DEI DEPOSITI DUNALI)**
- D2. SCHEDE MONOGRAFICHE DEI DEPOSITI DUNALI**
- D3. RELAZIONE BOTANICA**
- E. MONITORAGGIO E LINEE GENERALI DI DIFESA FITOSANITARIA**
- F. ELENCO DEI PRINCIPALI PARASSITI DELLE PIANTE ORNAMENTALI**
- G. REQUISITI DI GRANDEZZA PER LE PIANTE MONUMENTALI**
- H. SANZIONI**
- I. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**
- L. DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I PROCEDIMENTI A DOMANDA INDIVIDUALE**